



TUTTI I REATI E I CAPI D'IMPUTAZIONE

Quando si tratta di datore di lavoro, dirigente, preposto, quel che conta **IN VIA ESCLUSIVA** ai fini dell'imputazione sono, ai sensi dell'art. 299, gli effettivi poteri giuridici (ad esempio gerarchici) in concreto esercitati durante l'attività lavorativa, anche di fatto.



AVV. ROLANDO DUBINI

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI -----	3
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione -----	8
Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA -----	9
Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE -----	10
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)-----	11
Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE -----	11
Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI -----	13
Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI-----	14
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO -----	15

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I . USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO -----	17
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE-----	21
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE -----	23

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI ♦ CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA -----	25
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO -----	30
TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI-----	31
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITI DI VIDEOTERMINALI -----	32

TITOLO VIII - SOSTANZA PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI -----	33
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI-----	36
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO-----	39
TITOLO omissivo - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI-----	41

TITOLO VIII - AGENTI FISICI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI-----	45
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO -----	46
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI -----	47
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI-----	48
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI-----	50
TITOLO IX – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE -----	51

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

Capo III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo – Divieto	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> - Inosservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale - Utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza - Utilizzo inappropriato dei dispositivi di protezione - Segnalazione non immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e di protezione nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo - Omessa partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro - Rifiuto dei controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente - Compimento di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori - Rimozione o modifica senza autorizzazione dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo 	Lavoratore	arresto fino a un mese o ammenda da € [200] 300 a € 600	art. 20 c. 2 lett. b), c), d), e), f), g), h), i) D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa esposizione della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro 	Lavoratore azienda appaltatrice subappaltatrice e lavoratore autonomo	sanzione Amministrativa da € [50] 100 a € [300] 200	art. 20 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa sovrintendenza e vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali di salute e sicurezza e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informazione ai superiori diretti - Omessa richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e trasmissione di istruzioni per l'abbandono da parte dei lavoratori del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile - Omessa segnalazione tempestiva delle deficienze di mezzi, attrezzature e DPI nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta - Richiesta ai lavoratori, se non giustificato da eccezioni motivate, di riprendere l'attività in caso di pericolo grave ed immediato 	preposto	arresto [da 1 a 3 mesi] fino a 2 mesi o ammenda da € [500] 400 a € [2000] 1200	art. 19 c. 1 lett. a), e), f) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa verifica affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico <i>[- Omessa richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e trasmissione di istruzioni per l'abbandono da parte dei lavoratori del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile]</i> - Tardiva e intempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione - Mancata partecipazione agli specifici corsi di formazione previsti dall'art. 37 c.7 D.Lgs. 81/2008 	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € [300] 200 a € [900] 800	art. 19 c. 1 lett. b), c), d) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<i>[Mancata partecipazione agli specifici corsi di formazione previsti dall'art. 37 c.7 D.Lgs. 81/2008]</i>	<i>[preposto]</i>	<i>[Ammenda da € 300 a € 900]</i>	<i>[art. 19 c. 1 lett. g) D.Lgs.81/2008]</i>	<i>[art. 56 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008]</i>

<p>1. Omessa/incompleta valutazione di tutti i rischi e adozione del documento di valutazione dei rischi (DVR): 1.1. Adozione di un DVR incompleto o inadeguato, non aggiornato, in assenza degli elementi di cui all'art. 28 lettere a) primo periodo, [b), d)] ed f) D.Lgs. 81/2008 (compiti indelegabili ai sensi art. 17 c. 1 lett. a) oppure Mancanza di data certa (sanzionata col meccanismo della prescrizione ora per allora) o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del Medico Competente, ove nominato. 1.2. Adozione di un DVR incompleto o inadeguato, non aggiornato, in assenza degli elementi di cui all'art. 28 lettere [a)], b), c) d) [ed f)] D.Lgs. 81/2008 3. [Violazione art. 18 c. 1 lettere q) mancata adozione di misure tecniche non dannose per ambiente e popolazione - e z) - Omesso aggiornamento misure di prevenzione D.Lgs. 81/2008 (delegabile)]</p>	<p>datore di lavoro, indelegabile</p> <p>(1 e 2) anche delegato di funzioni del datore di lavoro ai sensi dell'art. 16 (3 e 4)</p>	<p>1. [arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000]</p> <p>1.1 ammenda da 1.000 a 2.000 euro</p> <p>1.2 ammenda da 2.000 a 4.000 euro</p>	<p>1.-2.-3. art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. Con art. 28 ed, eventualmente, art. 80 c. 2 (Omessa valutazione del rischio elettrico), o 290 commi 1 e 2 (valutazione atex) ecc. D.Lgs. 81/2008</p> <p>4.- art. 18 c.1 lettere q) e z)</p>	<p>art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008</p>
<p>- Omessa nomina del RSPP (o nomina di soggetto privo dei requisiti di cui all'art. 32) salvo il caso di cui all'art. 34 D.Lgs. 81/2008 quando il datore stesso può svolgere la funzione, nei casi di cui all'allegato I)</p>	<p>datore di lavoro, indelegabile</p>	<p>arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000</p>	<p>art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008</p>	<p>art. 55 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008</p>
<p>- Omessa valutazione dei rischi e adozione del documento di valutazione dei rischi nelle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende con rischi biologici [(di cui all'art. 268, c. 1, lett. c) e d)], atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; nelle attività di cui al titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno - Adozione di un DVR incompleto o inadeguato, non aggiornato, in assenza degli elementi di cui all'art. 28 lettere a), b), d) ed f) D.Lgs. 81/2008 e con violazione art. 18 c. 1 lettere q) e z) D.Lgs. 81/2008 nelle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende con rischi biologici [(di cui all'art. 268, c. 1, lett. c) e d)], atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; nelle attività di cui al titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p>	<p>datore di lavoro, indelegabile</p>	<p>arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi</p>	<p>art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. con art. 28 ed, eventualmente, art. 80 c. 2 (Omessa valutazione del rischio elettrico), o 290 commi 1 e 2 (valutazione atex) ecc. D.Lgs. 81/2008</p>	<p>art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008</p>
<p>- Omessa redazione del documento di valutazione dei rischi secondo le modalità di cui all'art. 29 c.1, 2, 3 - DVR privo di uno o più degli elementi di cui all'art. 28 c. 2 lettere c, e) programma di miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, dei nomi di rspp, rls - rlst - medico competente D.Lgs. 81/2008</p>	<p>datore di lavoro, indelegabile</p>	<p>ammenda da € 3.000 a € 9.000</p>	<p>art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. art. 29 c. 1, 2 e 3 e 28 c. 2 lett. c) ed e) D.Lgs. 81/2008</p>	<p>art. 55 c. 3 D.Lgs.81/2008</p>
<p>- Omessa designazione addetti antincendio e primo soccorso (squadra gestione emergenze) [- Omessa adozione di misure affinché solo i lavoratori istruiti e addestrati accedano alle zone con rischio grave e specifico] - Omessa richiesta al medico competente dell'osservanza dei suoi obblighi (art.25) - Omessa, tardiva o intempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere - Richiesta, salvo eccezione motivata, ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato - Impedimento alla verifica da parte dei lavoratori, mediante l'RLS, dell'applicazione delle misure di SSL - Omessa, tardiva o intempestiva consegna al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, di copia del DVR</p>	<p>datore di lavoro dirigente</p>	<p>arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000</p>	<p>art. 18 c. 1 lett. b), [e)], g), i), m), n), o) e p) D.Lgs. 81/2008</p>	<p>art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008</p>

- Impedimento all'accesso da parte del RLS ai dati di cui all'art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/2008 - Omissa elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali - Omissa o intempestiva o tardiva consegna di copia al RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione				
- Omissa frequenza agli appositi corsi di aggiornamento in caso di svolgimento diretto delle funzioni di RSPP	datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 34 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omissa informazione, formazione e addestramento di lavoratori, dirigenti e preposti	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. l in comb.disp. all'art. 37 ed, eventualmente, articoli specifici titoli II-XII su informazione -formazione e addestramento	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omissa organizzazione rapporti con i servizi pubblici competenti per il primo soccorso e la gestione emergenze - Omissa designazione addetti antincendio e primo soccorso (squadra gestione emergenze) - Omissa informazione ai lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure adottate e i comportamenti da tenere	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 43 c. 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omissa consegna ai lavoratori dei necessari e idonei DPI (conformi ai requisiti di cui agli art. 75, 76 e 77), sentito il RSPP e il medico competente ove presente - Omissa adozione misure per il controllo situazioni di rischio in caso di emergenza e istruzioni perché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa - Omissa convocazione riunione periodica nelle unità con più di 15 lavoratori - Omissa informazione (di cui all'art. 18 c. 2 D.Lgs. 81/08) al SPP e al medico competente	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 18 c. 1, lett. d) [necessaria mente in combinato disposto con art. 75, o 76, o 77], h), v) e c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omissa informazione sui rischi specifici e misure adottate all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 26 c. 1, lett. b) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omissa programmazione interventi e adozione provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, cessino l'attività o si mettano al sicuro - Omissa adozione provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitarne le conseguenze	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 43 c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omissa adozione provvedimenti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, sentito il medico competente ove nominato	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 45 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omissa adozione di idonee misure di prevenzione incendi	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 46 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Affidamento di compiti ai lavoratori senza tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza (c) - Omissa adozione di misure affinché solo i lavoratori istruiti e addestrati accedano alle zone con rischio grave e specifico (e) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione (f) Violazione art. 18 c. 1 lettere q) mancata adozione di misure tecniche non dannose per ambiente e popolazione (q)	datore di lavoro dirigente	arresto da [3] 2 anni [6] 4 esi o ammenda da € [2.000] 1.200 a € [5.000] 5.200	art. 18 c. 1 lett.c), e) f), e q) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. c) D.Lgs. 81/2008

<p>- Affidamento di compiti ai lavoratori senza tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza, nelle seguenti aziende/attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nelle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f); - in aziende con rischi biologici [(d art. 268, c. 1, lett. c) e d)], atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; - in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; - nelle attività di cui al titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi	art. 18 c. 1 lett. c) in comb. disp. art. 55 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. c) D.Lgs. 1/2008
<p>1. Omissa verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi 2. Omissa cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto 3. Omissa coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva</p>	datore di lavoro committente punti 1-2-3 dirigente committente datore di lavoro e dirigente appaltatore e subappaltatore per i punti 2 e 3	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000	art. 26 c. 1 lett. a) e 2, lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. d) D.Lgs. 81/2008
<p>- Svolgimento diretto dei compiti di RSPP in casi non previsti dall'Allegato 2 D.Lgs. 81/2008, e/o dandone/non dandone preventiva informazione all'RLS - Omissa frequenza ai corsi di formazione previsti in caso di svolgimento diretto dei compiti di RSPP</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000	art. 34 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. d) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 D.Lgs. 81/2008: 1. 36, commi 1 e 2, 2. 37, commi 1, 7, 9 e 10,</p>	datore di lavoro dirigente	Arresto da [4] 2 a [8] 4 mesi o ammenda da € [2.000] 1.200 a € [4.000] 5.200	art. [18 c. 1 lett. l)] 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 9 e 10, D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. [e] c D.Lgs. 81/2008
<p>- Richiesta ai lavoratori di riprendere l'attività in caso di pericolo grave e immediato, salvo eccezioni motivate</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 43 c. 4 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. e) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa nomina del medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 10.000	art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. f) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.500 a € 4.500	art. 18 c. 1 lett. bb) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. g) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa consegna ai singoli lavoratori della tessera personale di riconoscimento in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000	art. 18 c. 1 lett. u) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa custodia del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali presso l'unità produttiva [che è tale solo a struttura possiede autonomia gestionale e finanziaria] cui si riferiscono</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000	art. 29 c. 4 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa esame, in occasione della riunione periodica, dei contenuti di cui all'art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000	art. 35 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, a fini assicurativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni [violazione attiva solo dopo l'entrata in vigore del decreto che istituisce il SINP, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione di cui all'art. 8]</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 7.500 (L'applicazione di tale sanzione esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 D.P.R. 1124/1965)	art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. i) in comb. disp. c. 5 D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa comunicazione all'INAIL o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento [violazione attiva solo dopo l'entrata in vigore del decreto che istituisce il SINP, Sistema Informativo Nazionale della Prevenzione di cui all'art. 8]</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3000	art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. l) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omissa consegna della tessera di riconoscimento al personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore	art. 26 c. 8 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. m D.Lgs. 81/2008

- Omessa consultazione del RLS nei casi previsti dall'art. 50 D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3000	art. 18 c. 1 lett. s) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. n) D.Lgs. 81/2008
- Omessa comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi degli RLS [violazione attiva solo dopo l'istituzione del fondo di cui all'art. 52]	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa di € 500	art. 18 c. 1 lett. aa) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. o) D.Lgs. 81/2008
- Omesso rispetto dei principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e salute al momento delle scelte progettuali e tecniche relative a luoghi-posti di lavoro e impianti e/o Omessa scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari	Progettista	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 600 a € 2.000	art. 22 D.Lgs. 81/2008	art. 57 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI e impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti	Fabbricante Fornitore Noleggiatore Concedente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15.000 a € 45.000	art. 23 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 57 c. 2 D.Lgs. 81/2008
- Nell'ipotesi di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, omesso accompagnamento di tali beni dalla documentazione prevista dalla legge	Concedente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15.000 a € 45.000	art. 23 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 57 c. 2 D.Lgs. 81/2008
- Durante l'installazione e/o montaggio, violazione delle norme di sicurezza e di salute sul lavoro, nonché delle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti di impianti, apparecchiature e degli altri mezzi tecnici	Installatore Montatore	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 3.000	art. 24 D.Lgs. 81/2008	art. 57 c. 3 D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale - Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso e omessa informazione riguardo la necessità di conservazione - Omesso invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del D.Lgs.196/2003, di talché il lavoratore interessato possa chiedere copia delle cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale	Medico Competente	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500 a € 2.500	art. 25 c. 1 lett. d), e), f) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa o inadeguata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati - Omessa istituzione (anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008), aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (salva la previsione per cui nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo della custodia). - Omessa informazione ai lavoratori (e analogamente agli RLS, su richiesta) in merito al significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta tale esposizione.	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 25 c. 1 lett. b), c), g) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa visita agli ambienti di lavoro con periodicità minima annuale o con cadenza diversa meno frequente stabilita dal medico competente in base alla valutazione dei rischi.	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 5.000	art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ad ogni lavoratore interessato sui risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta del lavoratore, rilascio di copia della documentazione sanitaria - Omessa comunicazione per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e di indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure preventive - Qualora invitato, omessa partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti al medico competente con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000	art. 25 c. 1 lett. h), i), m) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008

- Omessa allegazione degli esiti delle visite mediche alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000	art. 41 c. 5 D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008
- Omessa trasmissione ai servizi competenti per territorio, entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, delle informazioni - elaborate evidenziando le differenze di genere - relative ai dati aggregati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.500	art. 40 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008
- Omesso utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III D.Lgs. 81/2008 - Omessa dotazione di DPI ed utilizzo degli stessi conformemente alle disposizioni di cui al titolo III D.Lgs. 81/08	Componenti impresa familiare Lavoratori autonomi Piccoli imprenditori Soci di società semplici operanti nel settore agricolo	sanzione amministrativa da € 300 a € 2.000	art. 21 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008	art. 60 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa dotazione di tessera di riconoscimento, in caso di effettuazione della prestazione in un luogo di lavoro in cui si svolgano attività in regime di appalto o subappalto	Componenti impresa familiare Lavoratori autonomi Piccoli imprenditori Soci di società semplici operanti nel settore agricolo	sanzione amministrativa da € 50 a € 300	art. 21 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008	art. 60 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008



Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa esposizione della tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro	Lavoratore dell'azienda appaltatrice / subappaltatrice	sanzione amministrativa da € 50 a € 300	art. 20 comma 3 D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
1. Omessa elaborazione (scritta) del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) 2. Omessa consegna tempestiva di copia del duvri al RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. p) D.Lgs.81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
1. Verifica idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi (certificato camera commercio e autocertificazione) 2. Omessa informazione sui rischi specifici presenti dell'ambiente del datore di lavoro committente 3. Omessa cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull'attività oggetto dell'appalto 4. Omesso coordinamento interventi di prevenzione e protezione, con informazione reciproca anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva	1) e 2) datore di lavoro e dirigente committente 3) datori di lavoro e dirigenti (ivi compresi subappaltatori)	1) e 3) arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000 2) arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da € 2.000 a € 5.000	1) art. 26 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008 2) art. 26 c. 2, lett.a) e b) D.Lgs. 81/2008 3) art. 26 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008	1) e 3) art. 55 c. 4 lett. d) D.Lgs. 81/2008 2) art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna ai lavoratori della tessera di riconoscimento in caso di svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000	art. 18 c. 1 lett. u) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
- Omessa custodia del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali presso l'unità produttiva cui si riferiscono	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.000	art. 29 comma 4 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna della tessera di riconoscimento al personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore	art. 26 comma 8 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. m) D.Lgs. 81/2008
- Mancato utilizzo o utilizzo di di attrezzature di lavoro non conformità alle disposizioni di cui al titolo III D.Lgs. 81/08 - Mancato utilizzo o utilizzo di DPI in difformità dalle disposizioni di cui al titolo III D.Lgs. 81/2008	Componenti impresa familiare Lavoratori autonomi Piccoli imprenditori Soci di società semplici operanti nel settore agricolo	sanzione amministrativa da € 300 a € 2.000	art. 21 c. 1 lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008	art. 60 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Omessa adozione di tessera di riconoscimento ad ogni lavoratore, in caso di prestazione in un luogo di lavoro in cui si svolgono attività in regime di appalto o subappalto	Componenti impresa familiare Lavoratori autonomi Piccoli imprenditori Soci di società semplici operanti nel settore agricolo	sanzione amministrativa da € 50 a € 300	art. 21 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008	art. 60 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
---	---	---	--------------------------------------	--------------------------------------



Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
Sottrarsi ai controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/08 o disposti dal medico competente	Lavoratore	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600	art. 20 c. 2 lett. i) D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa richiesta al medico competente dell'osservanza dei suoi obblighi	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna ai lavoratori dei necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente ove presente - Omessa convocazione riunione periodica nelle unità con più di 15 lavoratori - Omessa informazione (di cui all'art. 18 c. 2 D.Lgs. 81/08) al SPP e al medico competente	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 18 c. 1, lett.d), v) e comma 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione provvedimenti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza, sentito il medico competente ove nominato	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 45 comma 1 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa nomina del medico competente nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 10.000	art. 18 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. f) D.Lgs. 81/2008
- Omessa vigilanza affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.500 a € 4.500	art. 18 c. 1 lett. bb) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. g) D.Lgs. 81/2008
1. Omessa consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria del medico competente, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e con salvaguardia del segreto professionale 2. Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria e omessa informazione riguardo la necessità di conservazione 3. Omesso invio all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, delle cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, in modo che il lavoratore interessato possa chiedere copia delle cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale	Medico Competente	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500 a € 2.500	art. 25 c. 1 lett. d), e), f) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati - Omessa istituzione (anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 25 c. 1 lett. f) D.Lgs. 81/2008), aggiornamento e custodia, sotto la propria responsabilità, di una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria (salva la previsione per cui nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo della custodia). - Omessa informazione ai lavoratori (e analogamente agli RLS, su richiesta) in merito al significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta tale esposizione.	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 25 c. 1 lett. b), c), g) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008

- Omessa visita agli ambienti di lavoro con periodicità minima annuale o con cadenza diversa stabilita dal Medico Competente in base alla valutazione dei rischi. In caso di periodicità diversa (ma mai meno frequente di una volta all'anno) dall'annuale, comunicazione della stessa al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel DVR	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 5.000	art. 25 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ad ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta del lavoratore, rilascio di copia della documentazione sanitaria - Omessa comunicazione per iscritto, in occasione della riunione periodica, al datore di lavoro, al RSPP, ai RLS, dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e di indicazioni sul significato di tali risultati ai fini dell'attuazione delle misure preventive - Omessa partecipazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati sono forniti al medico competente con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000	art. 25 c. 1 lett. h), i), m) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008
- Omessa Allegazione degli esiti delle visite mediche alla cartella sanitaria e di rischio, secondo i requisiti minimi contenuti nell'allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000	art. 41 c. 5 D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008
- Omessa Trasmissione ai servizi competenti per territorio entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento ed esclusivamente per via telematica, delle informazioni - elaborate evidenziando le differenze di genere - relative ai dati aggregati sanitari dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, secondo il modello in allegato 3B	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 2.500 a € 10.500	art. 40 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008



Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Obblighi	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa Nomina del RSPP (o nomina i Rspp che non possiede i requisiti di cui all'art.32, e salvo il caso di cui all'art. 34 D.Lgs. 81/2008)	datore di lavoro	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000	art. 17 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna ai lavoratori dei necessari e idonei DPI, sentito il RSPP e il medico competente ove presente - Omessa comunicazione di informazioni (di cui all'art.18 c. 2 D.Lgs. 81/2008) al RSPP e al medico competente	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 18 c. 1, lett. d) e c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omesso Svolgimento diretto dei compiti di RSPP nei casi previsti dall'Allegato 2 D.Lgs. 81/2008, dandone preventiva informazione all'RLS - Omessa Frequenza ai corsi di formazione per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500 a € 6.000	art. 34 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. d) D.Lgs. 81/2008
- Omessa Frequenza agli appositi corsi di aggiornamento in caso di svolgimento diretto delle funzioni di RSPP	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 34 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Impedimento alla verifica da parte dei lavoratori, mediante l'RLS, dell'applicazione delle misure di SSL - Omessa consegna tempestiva al RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, di copia del DVR - Impedimento all'accesso da parte del RLS ai dati di cui all'art. 18 c. 1 lett. r) D.Lgs. 81/2008 - Omessa elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e consegna tempestiva di copia al RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. n), o) e p) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
Omessa consultazione del RLS nei casi previsti dall'art. 50 D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3000	art. 18 c. 1 lett. s) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. n) D.Lgs. 81/2008
Omessa comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi degli RLS	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa di € 500	art. 18 c. 1 lett. aa) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. o) D.Lgs. 81/2008



Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa designazione addetti antincendio e primo soccorso (squadra gestione emergenze) - Richiesta, salvo eccezione motivata, dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. b) e m) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e trasmissione di istruzioni per l'abbandono da parte dei lavoratori del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 19 c. 1 lett. b), c), d) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa organizzazione rapporti con i servizi pubblici competenti per il primo soccorso e la gestione emergenze - Omessa designazione addetti antincendio e primo soccorso (squadra gestione emergenze) - Omessa informazione ai lavoratori che possono essere esposti a pericolo grave e immediato sulle misure adottate e i comportamenti da tenere	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 43 c. 1, lett. a), b) e c) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione misure per il controllo situazioni di rischio in caso di emergenza e istruzioni perché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 18 c. 1, lett. h) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa programmazione interventi e adozione provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, cessino l'attività o si mettano al sicuro (d) [- Omessa adozione provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitarne le conseguenze] -- Garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi" (e-bis)	datore di lavoro dirigente	arresto da [3] 2 a [6] 4 mesi o ammenda da € [2.000] 1.200 a € [5.000] 5.200	art. 43 c. 1, lett. d) ed [e]) e - bis D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. [4] 5 lett. [b]) c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di idonee misure di prevenzione incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.	datore di lavoro dirigente	arresto da [3] 2 a [6] 4 mesi o ammenda da € [2.000] 1.200 a € [5.000] 5.200	art. 46 comma 2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. [4] 5 lett. [b]) c) D.Lgs. 81/2008

<p>In generale per le aziende o lavorazioni in cui esistono rischi specifici di incendio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mancata predisposizione di mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati; 2. omesso mantenimento in efficienza di tali mezzi; 3. omesso controllo di detti mezzi almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto; 4. omesso divieto di fumo, in caso di utilizzo di apparecchi a fiamma libera, di manipolazione di materiali incandescenti nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio 	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 43 c. 1 lett. d) e) D.L gs. 81/2008 All'allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 4.1.1. 4.1.2. e 4.1.3. D.L gs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<ol style="list-style-type: none"> 1. inosservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 2. Omessa segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di mezzi e di dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 3. Fumare, in caso di utilizzo di apparecchi a fiamma libera, di manipolazione di materiali incandescenti nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio 	Lavoratore	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600	art. 20 c. 2 lett. b), c), d), e), f), g), h), i) D.Lgs. 81/2008 Eventualmente All'allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 4.1.1. e 4.1.2 D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa Istanza al Comando dei VVF per il rilascio o il rinnovo del CPI (Certificato di prevenzione incendi) per locali, attività, depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni</p>	<p style="text-align: center;">Titolare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) arresto sino ad un anno o ammenda da 258 € a 2.582 €, se attività che comporta detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con D.P.R.; 2) il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere il CPI 		art. 16 comma 1 D.Lgs. 139/2006	art.20 comma 1 D.Lgs. 139/2006
<ol style="list-style-type: none"> 1. Omessa sorveglianza e vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti e 2. Omessa segnalazione tempestiva delle deficienze di mezzi, attrezzature e DPI nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta. 3. Fumare, in caso di utilizzo di apparecchi a fiamma libera, di manipolazione di materiali incandescenti nelle lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio 	preposto arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000		art. 19 c.1 lett. a), e) f) D.Lgs. 81/2008 Eventualmente All'allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 4.1.1. e 4.1.2 D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa adozione delle misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti, e, tra le altre, sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1a) programmazione interventi e adozione provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, cessino l'attività o si mettano al sicuro 1b) adozione provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitarne le conseguenze; 2) adozione di idonee misure di prevenzione incendi. 	datore di lavoro e/o dirigente 1) arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000 2) arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000		art. 18 e 1) art.43 c.1, lett.a), b), c) e/o 2) art. 43, c.1 lett. d) e) D.L gs. 81/2008	art. 55 c. 2 lett. b) art. 55 c. 4 [art. 17 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

<p>- Le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi e che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio ad esclusione delle attività svolte dal Ministero della difesa per le quali lo stesso Ministero provvede ai controlli e all'attuazione di idonee misure a salvaguardia dell'incolumità dei lavoratori in conformità ai provvedimenti specifici emanati in materia di prevenzione incendi.</p> <p>- I progetti di nuovi impianti o costruzioni di cui al precedente punto o di modifiche di quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono essere sottoposti al preventivo esame del Comando provinciale dei vigili del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di controllo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.</p>	<p>Titolare arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da €2.000 a €5.000</p>	<p>art. 43 c. 1 lett. d) e) D.L gs. 81/2008</p> <p>All'allegato IV Requisiti dei luoghi di lavoro 4.3. e 4.4 D.L gs. 81/2008</p>	<p>art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008</p>
---	---	--	---



Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Omessa o incompleta valutazione dei rischi/omessa o incompleta adozione del documento di valutazione dei rischi</p> <p>- Omessa adozione del DVR in assenza degli elementi di cui all'art. 28 lettere a), b), d) ed f) D.Lgs. 81/2008 e con violazione art. 18 c. 1 lettere q) e z) D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da €5.000 a €15.000	art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa o incompleta valutazione dei rischi e adozione del documento di valutazione dei rischi nelle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende con rischi biologici [(di cui all'art. 268, c. 1, lett. c) e d)], atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; nelle attività di cui al titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p> <p>- Omessa adozione del DVR in assenza degli elementi di cui all'art. 28 lettere a), b), d) ed f) D.Lgs. 81/08 e con violazione art. 18 c. 1 lettere q) e z) D.Lgs. 81/08 nelle aziende di cui all'art. 31, c. 6, lettere a), b), c), d), f); in aziende con rischi biologici [(di cui all'art. 268, c. 1, lett. c) e d)], atmosfere esplosive, agenti cancerogeni e mutageni; in aziende con attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto; nelle attività di cui al titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p>	datore di lavoro	arresto da 6 mesi a 1 anno e 6 mesi	art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. art. 28 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi perchè avvenuta in difformità dalle modalità di cui all'art. 29 c. 1, 2 e 3 (mancata consultazione di rssp, rls, medico competente, mancato aggiornamento della valutazione e delle misure di prevenzione)</p> <p>- Incompleta adozione del DVR per mancanza di uno o più elementi di cui all'art. 28 c. 2 lettere c) ed e) D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro	ammenda da €3.000 a €9.000	art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. art. 29 c. 1, 2 e 3 e art. 28 c. 2 lett. c) e) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 3 D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa custodia del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali presso l'unità produttiva cui si riferiscono (che è tale solo se possiede autonomia gestionale e finanziaria, e quindi non coincide con ogni sito aziendale)</p>	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da €2.500 a €10.000	art. 29 c. 4 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. h) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa o incompleta elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali</p> <p>- Omessa o intempestiva consegna di copia al RLS su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da €800 a €3.000	art. 18 c. 1 lett. p) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008



Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Inosservanza delle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale</p> <p>- Omessa segnalazione immediata delle deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e di protezione nonché delle altre eventuali condizioni di pericolo</p> <p>- Omessa partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro</p>	Lavoratore	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600	art. 20 c. 2 lett. b), e), h) D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa richiesta ai lavoratori dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e trasmissione di istruzioni per l'abbandono da parte dei lavoratori del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile</p> <p>- Omessa o intempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione</p>	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 19 c.1 lett. c), d) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa partecipazione agli specifici corsi di formazione per preposti previsti dall'art. 37 D.Lgs. 81/08	preposto	ammenda da € 300 a € 900	art. 19 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa o intempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio e le disposizioni prese o da prendere</p> <p>- Impedimento alla verifica da parte dei lavoratori, mediante l'RLS, dell'applicazione delle misure di SSL</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. i) e n) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ai lavoratori	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 36 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ai lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure adottate e i comportamenti da tenere	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 43 c. 1, lett. c) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa programmazione di interventi e Omessa adozione di provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, cessino l'attività o si mettano al sicuro</p> <p>- Omessa adozione provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitarne le conseguenze</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 43 c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa programmazione di interventi e Omessa adozione di provvedimenti e istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato inevitabile, cessino l'attività o si mettano al sicuro</p> <p>- Omessa adozione provvedimenti affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitarne le conseguenze</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 5.000	art. 43 c. 1, lett. d) ed e) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione, formazione e, ove necessario, addestramento di lavoratori, preposti e dirigenti di cui agli articoli 36 e 37 e di tutti gli altri articoli dei titoli II-XII in materia D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 18 c. 1 lett. l) D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. e) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in suo possesso e omessa informazione riguardo la necessità di conservazione	Medico Competente	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500 a € 2.500	art. 25 c.1 lett. e) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ai lavoratori (e analogamente agli RLS, su richiesta) in merito al significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta tale esposizione.	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 25 c. 1 lett. g) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ad ogni lavoratore interessato circa i risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta del lavoratore, rilascio di copia della documentazione sanitaria	Medico Competente	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000	art. 25 c.1 lett. h) D.Lgs. 81/2008	art. 58 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008



TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO

In caso di violazioni plurime per quanto riguarda i luoghi di lavoro (ad esempio microclima inadeguato per mancanza di ricambio d'aria e presenza di buche nella pavimentazione) si può utilizzare più volte l'art 64 comma 1 lettera a) facendo riferimento agli specifici punti previsti dall'allegato IV.

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo-Divieto	Sanzione
<p>In caso di lavori in ambienti sospetti di inquinamento, quando può esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, mancata adozione di misure affinché i lavoratori siano legati con cinture di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione.</p> <p>- Omessa adozione di misure affinché l'apertura di accesso a tali luoghi abbia dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi</p> <p>Consenso all'accesso dei lavoratori in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri), senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità dei lavoratori, o senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei.</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da € 4.000 a € 16.000	art. 66 D.Lgs. 81/2008	art. 68 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa adozione di misure affinché i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'allegato IV, siano strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili, in particolare per quanto riguarda le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati direttamente da lavoratori disabili</p> <p>- Omessa adozione di misure affinché le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza nonché le uscite di emergenza stesse siano sgombrare</p> <p>- Omessa adozione di misure affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati tempestivamente i difetti rilevati</p> <p>- Omessa adozione di misure affinché i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate</p> <p>- Omessa adozione di misure affinché gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o alla eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Destinazione al lavoro di locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando non ricorrano particolari esigenze tecniche (previa assicurazione di idonee condizioni di aerazione, illuminazione e microclima) e senza autorizzazione in deroga dell'organo di vigilanza</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 65 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Violazione della normativa di settore nella costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali e negli ampliamenti e nelle ristrutturazioni di quelli esistenti</p> <p>- Notifica di tali attività all'organo di vigilanza competente per territorio, con indicazione degli aspetti considerati nella valutazione e relativi alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle modalità di esecuzione delle stesse nonché alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 1.000 a € 2.500	art. 67 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 68 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa difesa dei posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni dal pericolo di caduta o investimento di materiali</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb. disp. all'allegato IV 1.8.1	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Violazione delle misure di sicurezza di legge in materia di zone di pericolo, vie di circolazione, pavimenti e passaggi, solai, aperture nel suolo e nelle pareti, schermi paraschegge, vie e uscite di emergenza, porte e portoni, spazio destinato al lavoratore ed illuminazione</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb. disp. all'allegato IV	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008

- Svolgimento di lavori in locali privi di specifici requisiti minimi di altezza, cubatura e superficie	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.2	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure tali che nei luoghi di lavoro chiusi i lavoratori dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di aerazione, tenuto conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.9	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Luoghi di lavoro privi di sufficiente luce naturale ed adeguata illuminazione artificiale	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 3.	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Inadeguatezza della temperatura dei locali	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.8.1	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Inadeguatezza dei locali di riposo	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.11	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Mancanza sui luoghi di lavoro di gabinetti e lavabi per i lavoratori	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582 1.13.3.1	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Consumazione dei pasti nei luoghi di lavoro e permanenza nei luoghi di lavoro con materie insudicanti, sostanze polverose o nocive o quando vietato dall'organo di vigilanza, durante il tempo destinato alla refezione	Lavoratore	arresto sino a 15 giorni o ammenda da € 103 a € 413	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.11.2.4	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Sporczia delle strutture igienico-sanitarie	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516 a € 2.582	art. 64 D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.13.4.1	art. 68 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Utilizzo scorretto delle strutture igienico - sanitarie	Lavoratore	arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200 a € 600	art. 64 e art. 20 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato IV 1.13.4.2	art.59 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008



TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa consegna ai lavoratori di attrezzature di lavoro conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (D.p.r. n.459/96)	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure affinché le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di tali disposizioni, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V (limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 Allegato V parte II) D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 Allegato V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
c.1- Omessa messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi ai requisiti di cui all'art. 70 D.Lgs. 81/2008, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie c.4- Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature: siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza ex art. 18 c. 1 lett. Z c.8 e 9 - Omessa adozione delle misure necessarie affinché siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto c.7 - Omessa adozione delle misure necessarie affinché, qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici: l'uso dell'attrezzatura non è riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica; in caso di riparazione, trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati non sono qualificati in maniera specifica per compiere tali compiti c.8 - Omessa adozione dei provvedimenti necessari a garantire i controlli sulle attrezzature, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini della sicurezza, effettuati da persona competente (controllo iniziale, dopo l'installazione e prima della messa in esercizio; controlli periodici; controlli straordinari)	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 1, 4, 7 e 8, 9 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Esecuzione di lavori sotto tensione solo quando le tensioni su cui si opera non siano di sicurezza, difformemente da quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza o quando i lavori siano eseguiti violando le condizioni previste dall'art. 82 c. 1 D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 82 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Esecuzione lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si ritengano non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'Allegato IX D.Lgs. 81/2008, senza l'adozione di disposizioni organizzative o procedurali idonee a proteggere i lavoratori	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 83 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure necessarie affinché gli edifici, gli impianti, le strutture e le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 85 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008

- Omessa adozione di misure affinché le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di tali disposizioni, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V (limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 2 lett. a) D.Lgs.81/2008
- Omessa adozione di misure tecniche e organizzative, tra cui quelle dell'allegato VI del D.Lgs. 81/08 finalizzate a ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e ad impedire che queste possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per cui non sono adatte	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 71 c. 3 (limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 All. VI) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure affinché le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, e quelle messe a disposizione dei lavoratori prima dell'emanazione di tali disposizioni, siano conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) Allegato V, parte II) D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai requisiti di ergonomia - Omesso resoconto per iscritto dei risultati dei controlli sulle attrezzature e Omessa conservazione almeno di quelli relativi agli ultimi tre anni, da tenere a disposizione degli organi di vigilanza - Omessa verifica periodica delle attrezzature riportate nell'allegato VII D.Lgs. 81/2008, con la frequenza indicata in tale allegato.	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 71 c. 6, 9 e 11 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 3 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa attestazione, da parte del venditore, del noleggiatore o concedente in uso le attrezzature di lavoro, sotto la propria responsabilità e al momento della consegna, della conformità delle stesse ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V D. Lgs. 81/2008 - Omessa attestazione, da parte del noleggiatore o concedente in uso ad un datore di lavoro le attrezzature di lavoro senza un conduttore, del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza delle stesse ai fini di sicurezza - Omessa acquisizione e conservazione agli atti, da parte del noleggiatore o concedente in uso ad un datore di lavoro le attrezzature di lavoro senza un conduttore, per tutta la durata del noleggio o della concessione, di una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del/i lavoratore/i incaricato/i del loro uso, che devono essere formati	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 72 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 3 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa verbalizzazione dell'esito dei controlli sugli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, secondo le norme di buona tecnica e la normativa vigente, per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 86 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 3 lett. d) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sovrintendenza e vigilanza sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi, nonché delle disposizioni aziendali di salute e sicurezza [uso corretto delle attrezzature] e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informazione ai superiori diretti - Omessa segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale	preposto	arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 19 c. 1 lett. a), e), f) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa rimozione o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo [delle macchine] [Esempio: omesso ripristino delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle macchine non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria la loro temporanea rimozione]	Lavoratore	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 600	art. 20 c. 2 lett. f) D.Lgs. 81/2008	art. 59 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Omessa o intempestiva informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione [esempio: omessa adozione di misure particolari in caso di rimozione temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza]	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 19 c. 1 lett. b), c), d) D.Lgs. 81/2008	art. 56 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Scelta delle attrezzature senza previa considerazione delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere, dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso (Valutazione dei rischi meccanici ESCLUSIVA: non può applicarsi l'articolo 28 ai sensi dell'art. 298)	datore di lavoro indelegabile	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa o inadeguata adozione di un regolatore automatico di velocità (i motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti). Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il mancato funzionamento [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. V parte I 2.3 1	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Utilizzo di macchine con organi di messa in moto e di arresto dei motori privi di particolari requisiti: prive di un dispositivo di comando che ne permetta l'arresto generale in condizioni di sicurezza [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 ma vedi art. 70 c. 4, che lo rende applicabile anche a macchine marcate Ce]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. V parte I 2.3	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Inosservanza di particolari misure di sicurezza riguardanti i motori: 1) quando un motore, per le sue caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo avvicina, omessa installazione in apposito locale o recintato o comunque protetto. - Omesso divieto di accesso ai locali o ai recinti dei motori a coloro che non vi sono addetti e/o con divieto non richiamato mediante apposito avviso segnali il mancato funzionamento.) [macchine con l'obbligo di marcatura CE, per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 ma vedi art. 70 c. 4, che lo rende applicabile anche a macchine marcate Ce]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. VI 1.6.3	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa protezione degli organi e degli elementi di trasmissione ogni qualvolta possano costituire pericolo: ad esempio se gli elementi mobili di un'attrezzatura di lavoro presentano rischi di contatto meccanico che possono causare incidenti, e non sono dotati di protezioni o di sistemi protettivi che impediscano l'accesso alle zone pericolose o che arrestino i movimenti pericolosi prima che sia possibile accedere alle zone in questione [macchine con l'obbligo di marcatura CE, per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008 ma vedi art. 70 c. 4, che lo rende applicabile anche a macchine marcate Ce]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	1. sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500 2. arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	1. art. 70 c. 2 limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/08 in comb.disp. All. VI 1.6.1 2. Nei casi più gravi art.71 c. 2	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione non sia possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi lavoratori e delle zone di operazione pericolose delle attrezzature di lavoro mancata adozione di altre misure per eliminare o ridurre il pericolo: ad esempio protezione delle aperture di alimentazione e di scarico delle macchine [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazioni art. 7 c. 2 D.Lgs. 81/08 ma vedi art. 70 c. 4, che lo rende applicabile anche a macchine marcate Ce]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 75 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. V parte I 6.2	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Dispositivi di comando che comportano rischi derivanti da una manovra accidentale: ad esempio per le macchine complesse, cui sono addetti più lavoratori dislocati in posti diversi, omessa dotazione di un sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. 81/08, ma vedi art. 70 c. 4, che lo rende applicabile anche a macchine marcate Ce]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. o V parte I 6.2	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Utilizzo di seghe circolari a caldo prive di cuffia di protezione in lamiera dello spessore di almeno 3 centimetri per arrestare le proiezioni di parti incandescenti [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. V parte II 5.4	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa protezione di: - fresatrici da legno prive di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile.; - organi lavoratori dei frantoi, disintegratori, polverizzatori e macchine simili (non del tutto chiusi nell'involucro esterno fisso della macchina e presentino pericolo, o protetti mediante inidonei ripari) [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. All. V parte II 5.7.1 e 5.7.3	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di particolari dispositivi di sicurezza per: - presse in genere; - cesoie a ghigliottina; - grandi cesoie a ghigliottina; - trebbiatrici [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.6.1, 5.6.6, All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa dotazione di protezioni mobili per le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, qualora non siano possibili protezioni fisse [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.7.1. e 5.7.3 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa dotazione di protezioni mobili per le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle macchine simili, qualora non siano possibili protezioni fisse [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.7.1. e 5.7.3 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa protezione di: - laminatoi, rullatrici, calandre e dei cilindri in genere; - laminatoi e calandre molto pericolosi [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.9.1. e 5.9.2. All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa dotazione dei telai meccanici di tessitura di un apparecchio guidanavetta che impedisca la fuoriuscita della navetta dalla sede della sua corsa [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.12.1 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa osservanza delle misure di sicurezza specifiche per le mole abrasive [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato V parte II 5.1.1, 5.1.2., 5.1.5. 5.1.9	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa protezione delle mole abrasive con robuste cuffie metalliche [macchine antecedenti l'obbligo di marcatura CE: per le altre violazione art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 5.1.3 e 5.1.4. All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. a) D.Lgs.81/2008

- Omessa adozione di particolari dispositivi di sicurezza per gli organi di avvolgimento di funi o catene e/o violazione dei coefficienti di sicurezza e verifica trimestrale per funi e catene [attrezzature con l'obbligo di marcatura CE, per le altre violazioni art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 2.500	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) All. V, parte II, e All. VI) D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato V parte II 3.1.1 e 3.1.2	art. 87 c. 3 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di efficaci dispositivi di sicurezza per i mezzi di sollevamento e trasporto delle persone: sollevamento di persone senza attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. Utilizzo non a titolo eccezionale, per il sollevamento di persone, di attrezzature non previste a tal fine e, se a titolo eccezionale, senza l'adozione di adeguate misure in materia di sicurezza, in difformità a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, con posto di comando non occupato in permanenza. I lavoratori sollevati non dispongono di un mezzo di comunicazione sicuro. Non viene assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo [attrezzature con l'obbligo di marcatura CE, per le altre violazioni art. 71 c. 2 D.Lgs. n. 81/2008]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 70 c. 2 (limitatamente ai punti 3.1.4 All. V parte II) D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008



CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Produzione o messa in commercio di DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza (Allegato II D.Lgs. 475/92)	Costruttore suo Rappresentante	- DPI di 1 ^a cat.: sanzione amministrativa da € 7.746 a € 46.481; - DPI di 2 ^a cat.: arresto sino a 6 mesi o ammenda da € 9.296 a € 15.493; - DPI di 3 ^a cat.: arresto da 6 mesi a 3 anni	art. 14, c.1, D.Lgs. 475/92	art.14, c.1 D.Lgs. 475/92
- Messa in commercio di DPI senza il marchio CE	Soggetto diverso da: - Costruttore - Rappresentante del costruttore	sanzione amministrativa da € 2.582 a € 15.493	art. 14, c.4, D.Lgs. 475/92	art.14, c.4 D.Lgs. 475/92
- Inizio della produzione di DPI di 2 ^a e 3 ^a cat. Prima del rilascio o della richiesta della certificazione CE	Costruttore	sanzione amministrativa da € 5.164 a € 30.987	art.14, c.2 e 3, D.Lgs. 475/92	art.14, c.2 e 3, D.Lgs. 475/92
- Impiego di DPI quando i rischi possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro; - DPI non conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,	datore di lavoro e dirigente	sanzione penale arresto o ammenda o solo arresto come da art. 55 D.Lgs. 81/2008	art. 28 c. 2 lett. b) o art. 18 c. 1 lett. d) in comb.disposto art. 75 D.Lgs. 81/2008	art. 55 D.Lgs. 81/2008
I DPI assegnati non: a) sono adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; b) sono adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; c) tengono conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; d) possono essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.	datore di lavoro e dirigente	sanzione penale arresto o ammenda o solo arresto come da art. 55 D.Lgs. 81/2008	art. 28 c. 2 lett. b) o art. 18 c. 1 lett. d) in comb.disposto art. 76 e/o 77 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 55 D.Lgs. 81/2008

<p>Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI non:</p> <p>a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;</p> <p>b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;</p> <p>c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);</p> <p>d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.</p>	datore di lavoro e dirigente	sanzione penale arresto o ammenda o solo arresto come da art. 55 D.Lgs. 81/2008	art. 28 c. 2 lett. b) in comb.disposto art. 77 c.1 D.Lgs. 81/2008	art. 55 D.Lgs. 81/2008
<p>Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:</p> <p>a) entità del rischio;</p> <p>b) frequenza dell'esposizione al rischio;</p> <p>c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;</p> <p>d) prestazioni del DPI.</p>	datore di lavoro e dirigente	sanzione penale arresto o ammenda o solo arresto come da art. 55 D.Lgs. 81/2008	art. 28 c. 2 lett. b) in comb.disposto art. 77 c.2 D.Lgs. 81/2008	art. 55 D.Lgs. 81/2008
<p>- Omesso adempimento dell'obbligo di fornire idonei e adeguati DPI, e in particolare per avere omesso uno più dei seguenti obblighi particolari: o Il datore di lavoro:</p> <p>a) mantenere in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;</p> <p>b) provvedere a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;</p> <p>c) fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;</p> <p>d) destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;</p> <p>e) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;</p> <p>f) rendere disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;</p> <p>g) stabilire le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;</p> <p>h) assicurare una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.</p>	datore di lavoro e dirigente	sanzione penale arresto o ammenda o solo arresto come da art. 55 D.Lgs. 81/2008	art. 18 c. 1 lett. d) in comb.disposto art. 77 c.4 D.Lgs. 81/2008	art. 55 D.Lgs. 81/2008
<p>- Omesso addestramento:</p> <p>a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;</p> <p>b) per i dispositivi di protezione dell'udito.</p>	datore di lavoro e dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800 a € 3.000	art. 18 c. 1 lett. I in comb.disp. all'art. 37 ed, eventualmente, articoli specifici Titoli II – XII su informazione - formazione e addestramento D.Lgs. 81/2008	art. 55 c. 4 lett. a) D.Lgs. 81/2008



CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Omessa valutazione di tutti i rischi di natura elettrica, tenendo in considerazione:</p> <p>a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili. Ad esempio: 1. mancanza impianto di terra 2. e/o protezione scariche atmosferiche in luogo con rischio esplosione, 3. non a norma in luoghi conduttori ristretti; nonché per le gravi violazioni di cui all'allegato in materia di sicurezza elettrica (che consentono anche la sospensione dell'attività imprenditoriale se reiterate): Lavori in prossimità di linee elettriche quali 4. Presenza di conduttori nudi in tensione; 5. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale). Riguarda i materiali, e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori, che in sede di valutazione occorre accertare anche e siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:</p> <p>a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000 a € 15.000	art. 17 c. 1 lett. a) in comb. disp. art. 28 c.1 2 lett. a) o b) D.Lgs. 81/2008 correlato all'art. 80 commi 1, 2 (valutazione) e 3	art. 55 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Scelta delle attrezzature senza previa considerazione delle condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, dei rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, dei rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso (Valutazione dei rischi meccanici ESCLUSIVA: non può applicarsi l'art. 28 ai sensi dell'art. 298): riguarda le apparecchiature elettriche messe a disposizione dei lavoratori che vanno scelte, previa valutazione se siano progettate, costruite, installate, utilizzate e mantenute in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:</p> <p>a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 2 in combinato disposto con l'art. 80 commi 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa adozione, a seguito della valutazione del rischio elettrico, di tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure definite nel documento di valutazione dei rischi [(utilizzabile per gravi carenze quali mancanza di interruttore differenziale, protezioni contro sovraccarico e sovracorrente, dispositivi contro cariche elettrostatiche, parti in tensione accessibili, grado di protezione DIP inadeguato)]</p>	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 1 in combinato disposto con l'art. 80 c.3 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008

- Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature: siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; siano oggetto di idonea manutenzione e siano corredate ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza [applicabile in caso di piccole inadeguatezze (prese, spine, nastrature, pressatavi) e cioè manutenzione non idonea dell'impianto elettrico]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 4 in combinato disposto con l'art. 80 c. 3 D.Lgs.81/2008	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Lavori sotto tensione su impianti elettrici a tensione 1000 V (Definizione di lavoro sotto tensione Norma CEI 11- 48) I lavoratori che effettuano lavori a tensione 1000 V devono essere indicati dal datore di lavoro. Norma CEI 11-27 - requisiti minimi formativi per lavori sia sottotensione che non. Norma CEI 11-48 - Esercizi degli impianti elettrici divide i lavoratori in categorie: PFS (pers. Formate ed esperte) PFI (pers. Formata e istruita) PC (persona comune)	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 82 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX , salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 83 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa predisposizione affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'inesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi. Tali protezioni realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al D.Lgs. n. 8/2008 e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato I	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 85 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure necessarie affinché le attrezzature: siano installate e utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; siano oggetto di idonea manutenzione e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso libretto di manutenzione; siano assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza [Mancata verifica periodica impianti di terra e/o di Protezione contro le scariche atmosferiche]	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 71 c. 4 in combinato disposto con l'art. 80 c. 3 D.Lgs. 81/2008 e art. 4 DPR 462/01	art. 87 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Mancata verbalizzazione dell'esito dei controlli delle verifiche periodiche su impianti di terra e/o di protezione contro le scariche atmosferiche	datore di lavoro o delegato del datore di lavoro	sanzione amministrativa da € 750 a € 1.250	art. 86 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 87 c. 3 lett.d) D.Lgs. 81/2008



TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Omessa determinazione, nel progetto, della durata dei Lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro</p> <p>- Omessa designazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, del coordinatore per la progettazione</p> <p>- Omessa designazione, prima di affidare i lavori, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese)</p>	Committente o responsabile dei lavori	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 10.000	art. 90, c.1 secondo periodo, 3, 4 e 5 D.Lgs. 81/2008	art. 157 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII o, nei casi di cui al comma 11 dell'art. 90 D.Lgs. 81/2008, attraverso il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e del DURC, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti di cui all'allegato XVII</p>	Committente (responsabile della verifica anche nei confronti dei subappaltatori) o Responsabile dei lavori	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250 a € 5.000	art. 90, c. 9 lett. a D.Lgs. 81/2008 in comb.disp. all'allegato XVII stesso decreto	art. 157 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa trasmissione del PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori</p>	Committente o responsabile dei lavori	sanzione amministrativa da € 1.200 a € 3.600	art. 101, c. 1 primo periodo, D.Lgs. 81/2008	art.157 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa trasmissione all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui all'art. 90 c. 9 lett. a) e b) D.Lgs. 81/2008</p>	Committente o responsabile dei lavori	sanzione amministrativa da € 2.000 a € 6.000	art. 90, c. 9 lett. c D.Lgs. 81/2008	art. 157 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008
<p>Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte:</p> <p>- omessa redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (con i contenuti di cui all'allegato XV D.Lgs. 81/2008)</p> <p>- omessa predisposizione del fascicolo tecnico (con i contenuti di cui all'allegato XVI D.Lgs. 81/2008)</p>	Coordinatore per la progettazione	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 91 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 158 c. 1 D.Lgs.81/2008
<p>Durante la realizzazione dell'opera:</p> <p>- omessa verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro</p> <p>- omessa verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza</p> <p>- omessa assicurazione della coerenza del piano operativo di sicurezza con il piano di sicurezza e di coordinamento</p> <p>- omesso adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere</p> <p>- omessa verifica dell'adeguamento, da parte delle imprese esecutrici, dei rispettivi piani operativi di sicurezza</p> <p>- omessa organizzazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione e del coordinamento delle attività e della reciproca informazione</p> <p>- omessa segnalazione al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alla imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze ad alcune disposizioni (artt. 94-95-96 D.Lgs. 81/2008) e alle prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento, proponendo la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto, e dando comunicazione dell'inerzia (non idoneamente motivata) del committente in merito alla segnalazione, all'ASL territorialmente competente e alla DPL</p> <p>omessa sospensione, in caso di pericolo grave ed</p>	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 92 c. 1 lett. a), b), c), e), f) D.Lgs. 81/2008	art. 158 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008

imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate				
Nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, omessa redazione del PSC e del fascicolo tecnico (in aggiunta allo svolgimento dei compiti ordinari)	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 8.000	art. 92 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 158 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
Durante la realizzazione dell'opera, omessa verifica dell'attuazione degli accordi tra le parti sociali per il coordinamento tra gli RLS	Coordinatore per l'esecuzione dei lavori	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250 a € 5.000	art. 92 c.1 lett. d D.Lgs. 81/2008	art. 158 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'Allegato XIII D.Lgs. 81/2008 - Omessa predisposizione dell'accesso e della recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili - Omessa adozione delle misure necessarie affinché la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature siano curati in modo tale da evitarne il crollo o il ribaltamento - Omessa redazione del piano operativo di sicurezza	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 96 c.1 lett. a), b c), g) D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 97 c.1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs.81/2008
- Omessa attuazione di quanto previsto nel PSC e nel piano operativo di sicurezza	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 100 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omesso rispetto di almeno una delle precauzioni previste dall'art. 117 c. 1 D.Lgs. 81/2008 quando si effettuino lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette - In caso di lavori in prossimità di parti attive, omessa adozione di misure affinché la distanza di sicurezza sia tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 117 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure necessarie affinché, nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco abbiano un' inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti - Omessa armatura o consolidamento del terreno quando, nei lavori di splateamento o sbancamento, siano da temere frane o scossonamenti - Omessa protezione con solido riparo del posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando non munito di cabina metallica - Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 118 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure preventive e protettive contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 121 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione dei provvedimenti necessari affinché gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, siano provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 126 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa costruzione del sottoponte di sicurezza per gli impalcati e i ponti di servizio	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art.128 c.1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione dei provvedimenti necessari affinché il disarmo delle armature provvisorie, effettuato da lavoratori formati, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e a seguito di autorizzazione del direttore dei lavori, avvenga in sicurezza - Omesso disarmo dell'armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 145 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008

Prima di eseguire lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, omessa verifica che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali e, in caso di dubbio sulla resistenza, adozione degli apprestamenti necessari atti a garantire l'incolumità dei lavoratori	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000 a € 12.000	art. 148 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa verifica della idoneità e conservazione in efficienza delle opere provvisoriale - In caso di reimpiego di elementi di ponteggi, verifica della loro idoneità	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 112 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa predisposizione di armature di sostegno in caso di scavo di pozzi e di trincee profondi più di m. 1,50 e di cunicoli - Omessa adozione di misure e precauzioni nella infissione di pali di fondazione - Omessa predisposizione di un impalcato con apertura per il passaggio della benna in caso di lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri - In caso di lavori nei pozzi e nei cunicoli, omessa adozione di misure tali da garantire assistenza all'esterno e dimensioni tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 119 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriale nei lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai metri 2	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 122 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omissione della diretta sorveglianza, da parte di un preposto ai lavori, durante il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisoriale	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 123 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Costituzione dei montanti, verticali o leggermente inclinati verso la costruzione, con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione NON siano sfalsati di almeno un metro (salvo le eccezioni previste dal comma 2 art. 125 D.Lgs. 81/2008) - Omissione della solida assicurazione del piede dei montanti alla base di appoggio o di infissione	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 125 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
Costruzione di ponti a sbalzo quando non sussistono allorché particolari esigenze che non permettano di impiego di ponti normali e, quando invece sussistono, quando la loro costruzione NON risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 127 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una impalcatura con montanti, omessa sistemazione di un ponte di sicurezza a sbalzo	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 129 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
Nei lavori in quota: - Omessa redazione, a mezzo di persona competente, di un piano di montaggio, uso e smontaggio P.I.M.U.S.) - Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo, omessa collocazione stretta dei giunti uno vicino all'altro - Per ogni piano di ponte, omessa applicazione di due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto - Omessa Adozione delle misure necessarie affinché: a) lo scivolamento degli elementi d'appoggio di un ponteggio sia impedito b) i piani di posa degli elementi d'appoggio abbiano una capacità portante sufficiente c) il ponteggio sia stabile d) dispositivi idonei impediscano lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante i lavori e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio siano idonee in termini di sicurezza f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi sia tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi tra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le Cadute - Omessa evidenziazione delle parti di ponteggio non pronte per l'uso - Omessa garanzia della sorveglianza di un preposto alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, da svolgersi a regola d'arte e conformemente al PIMUS, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 136 c. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008

Esecuzione dei lavori di demolizione SENZA cautela e ordine, SENZA la sorveglianza di un preposto e, COMUNQUE, in modo da pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle adiacenti	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 151 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
Effettuazione della demolizione dei muri con attrezzature manuali SENZA servirsi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 152 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omesso sbarramento della zona di demolizione - Consenso all'accesso allo sbocco dei canali di scarico PRIMA che sia stato sospeso lo scarico dall'alto	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500 a € 5.000	art. 154 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possano compromettere la loro sicurezza o salute	datore di lavoro dirigente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000	art. 96 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008
- Omesso coordinamento degli interventi di cui agli art. 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 - Omessa verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei POS al coordinatore per l'esecuzione	datore di lavoro dirigente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000	art. 97 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008
- Omissione dell'obbligo di adottare misure di sicurezza idonee e adeguate in materia di: - Viabilità nei cantieri - Recinzione del cantiere - Misure o cautele per impedire il transito sotto ponti sospesi, scale e simili - Obblighi nell'uso di attrezzature per lavori in quota - Costruzione e manutenzione scale - Protezione dei posti di lavoro - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto - Obblighi concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi - Deposito di materiali in prossimità degli scavi - Disposizione dei montanti - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio - Requisiti di andatoie e passerelle - Elaborazione di un progetto per l'erezione di particolari ponteggi e opere provvisoriale - Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi, tenuta di copia della autorizzazione alla costruzione e all'impiego di ponteggi e del Pi.M.U.S. - Marchio del fabbricante sugli elementi dei ponteggi - Manutenzione e revisione degli elementi metallici dei ponteggi - Fissazione delle tavole dell'impalcato - Requisiti dei ponti su cavalletti - Requisiti dei ponti su ruote a torre - Precauzioni da adottare durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni a gronda e di opere sporgenti dai muri - Precauzioni nella costruzione di archi, volte e simili - Posa delle armature e delle centine - Resistenza delle armature - Disarmo delle armature - Difesa delle aperture - Precauzioni relative alle scale in muratura - Requisiti di paratoie e cassoni - Rafforzamento delle strutture in caso di lavori di demolizione - Convogliamento del materiale di demolizione - Demolizione per rovesciamento - Lancio dall'alto degli elementi del ponteggio - Salita e discesa lungo i montanti	datore di lavoro dirigente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2.000	"Disposizioni del capo II del titolo IV non altrimenti sanzionate": Articoli 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 120, 125 c. 4, 5 e 6, 129 c. 2 e 3, Articoli 130, 133, 134, 135, 137, 138 c. 1 e 2, Articoli 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145 c. 3, Articoli 146, 147, 149, 150, 153, 155	art. 159 c. 1 lett. c D.Lgs. 81/2008
Mancata messa a disposizione degli RLS di copia del PSC e del POS almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.200 a € 3.600	art. 100 c.4 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008
- Prima dell'inizio dei lavori, omessa trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi - Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, omessa trasmissione da parte di ciascuna impresa esecuttrice del proprio POS all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. - Esecuzione dei lavori dopo PRIMA dell'esito positivo delle suddette verifiche, da effettuarsi tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 1.200 a € 3.600	art. 101 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 1 lett. d D.Lgs. 81/2008

- Omissione delle misure di cui all'allegato XIII D.Lgs. 81/08	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 96 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa attuazione di quanto previsto nel PSC e nel PS	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 100 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa attuazione delle misure preventive e protettive contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 121 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa evidenziazione delle parti di ponteggio non pronte per l'uso - Omessa sorveglianza rispetto alle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, da svolgersi a regola d'arte e conformemente al PIMUS, ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 136 c. 5 e 6 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa assicurazione, da parte del responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro, che permanga la verticalità dei montanti, il giusto serraggio dei giunti, l'efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando la sostituzione o il rinforzo degli elementi inefficienti	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 137 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa attuazione dei provvedimenti necessari affinché il disarmo delle armature provvisorie, effettuato da lavoratori formati, sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e a seguito di autorizzazione del direttore dei lavori, avvenga in sicurezza - Omesso disarmo dell'armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500 a € 2000	art. 145 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. a D.Lgs. 81/2008
1. Omessa protezione con solido riparo del posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando non munito di cabina metallica 2. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici, presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 118 c. 3 e 5 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza durante il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 123 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omesso bloccaggio delle ruote del ponte in opera con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti Spostamento dei ponti su ruote (esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto) quando su essi si trovano lavoratori o carichi	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 140 c. 3 e 6 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008
Lavoro sui muri in demolizione	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300 a € 900	art. 152 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 159 c. 2 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa attuazione di quanto previsto nel PSC e nel POS	Lavoratore autonomo	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1000 a € 5000	art. 100 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 160 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omesso adeguamento alle indicazioni fornite ai fini della sicurezza dal coordinatore per l'esecuzione	Lavoratore autonomo	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500 a € 2000	art. 94 D.Lgs. 81/2008	art. 160 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di provvedimenti affinché il peso dei materiali e delle persone sia sempre inferiore a quello consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio e lo spazio occupato dai materiali consenta i movimenti necessari per il lavoro. Deposito sulle impalcature, salvo quello temporaneo di oggetti necessari ai lavori	Lavoratore autonomo	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 124 D.Lgs. 81/2008	art. 160 c. 2 D.Lgs. 81/2008
- Lancio dall'alto degli elementi del ponteggio - Salita e discesa lungo i montanti	Lavoratore autonomo	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 138 c. 3 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 160 c. 2 D.Lgs. 81/2008
Lavoro sui muri in demolizione	Lavoratore autonomo	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 152 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 160 c. 2 D.Lgs. 81/2008



TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Ricorso alla segnaletica di sicurezza in presenza di rischi evitabili o sufficientemente limitabili con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008</p> <p>- Omessa adozione, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, delle misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, quando si debbano fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008</p> <p>- Omesso ricorso, se del caso e fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII al D.Lgs. 81/2008, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 163 D.Lgs. 81/2008	art. 165 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
Formazione inadeguata ai lavoratori, senza istruzioni precise, avente ad oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 164 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008	art. 165 c.1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori su tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 164 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008	art. 165 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
<p>- Omesso ricorso alla segnaletica di sicurezza in presenza di rischi non evitabili o sufficientemente limitabili con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008</p> <p>- Omessa attuazione, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, delle misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, quando si debbano fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs. 81/2008</p> <p>- Omesso ricorso, se del caso e fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII al D.Lgs. 81/2008, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva</p>	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 163 D.Lgs. 81/2008	art. 166 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori su tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 164 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art. 166 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008



TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Omessa adozione delle misure organizzative necessarie e ricorso a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale</p> <p>- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale, omissione della riduzione del rischio, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008, mediante ricorso a:</p> <p>- misure organizzative necessarie;</p> <p>- mezzi appropriati;</p> <p>- consegna ai lavoratori di mezzi adeguati ed in particolare attraverso:</p> <p>a) organizzazione dei posti di lavoro in modo da rendere la inevitabile movimentazione manuale dei carichi il più possibile sicura e sana</p> <p>b) valutazione, se possibile anche in fase di progettazione, delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p> <p>c) adozione delle misure atte ad evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, e delle esigenze che tale attività comporta in base all'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p> <p>d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art.168 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art.170 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa formazione ai lavoratori in relazione ai rischi e alle modalità di corretta esecuzione delle attività, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art.169 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008	art.170 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa informazione ai lavoratori riguardanti il peso e le altre caratteristiche del carico movimentato</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art.169 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art.170 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa attuazione delle misure organizzative necessarie e ricorso a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la movimentazione manuale</p> <p>- Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale, omessa riduzione del rischio, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008, mediante il ricorso a:</p> <p>- misure organizzative necessarie;</p> <p>- mezzi appropriati;</p> <p>- consegna ai lavoratori di mezzi adeguati ed in particolare attraverso:</p> <p>a) organizzazione dei posti di lavoro in modo da rendere la inevitabile movimentazione manuale dei carichi il più possibile sicura e sana</p> <p>b) valutazione, se possibile anche in fase di progettazione, delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro, tenendo conto dell'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p> <p>c) attuazione delle misure atte ad evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, e delle esigenze che tale attività comporta in base all'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/08</p> <p>d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori , sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008</p>	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art.168 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art.171 c.1 lett. a D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa informazione ai lavoratori riguardanti il peso e le altre caratteristiche del carico movimentato</p>	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art.169 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art.171 c.1 lett. b) D.Lgs. 81/2008



TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
1 Omessa adozione di misure appropriate per ovviare ai rischi (vista, occhi, postura, affaticamento fisico e mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale) riscontrati in base alla valutazione del rischio, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati 2 Non conformità dei posti di lavoro da VDT alle disposizioni di cui all'All.XXXIV D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro (1 solo datore di lavoro, indelegabile) dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 174 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 178 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omesso riconoscimento al lavoratore videoterminista del diritto ad un'interruzione mediante pause ovvero cambiamento di attività	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 175 D.Lgs. 81/2008	art. 178 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori videoterministi con particolare riferimento ai rischi per la vista e per gli occhi e ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico - Omissione delle visite di controllo con periodicità biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi - Omissione delle visite di controllo su richiesta del lavoratore	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 176 c. 1, 3 e 5 D.Lgs. 81/2008	art. 178 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa formazione o formazione inadeguata ai lavoratori con riferimento a: - misure applicabili al posto di lavoro, in base alla valutazione del rischio; - modalità di svolgimento dell'attività; - protezione degli occhi e della vista	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 177 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008	art. 178 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
Omessa informazione ai lavoratori riguardanti: - misure applicabili al posto di lavoro, in base alla valutazione del rischio; - modalità di svolgimento dell'attività; - protezione degli occhi e della vista	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 177 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art. 178 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008
- Omessa attuazione delle misure per ovviare ai rischi (vista, occhi, postura, affaticamento fisico e mentale, condizioni ergonomiche e di igiene ambientale) riscontrati in base alla valutazione del rischio, tenendo conto della somma ovvero della combinazione dell'incidenza dei rischi riscontrati - Non conformità dei posti di lavoro da VDT alle disposizioni di legge (All.XXXIV D.Lgs. 81/2008)	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 174 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 179 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omesso riconoscimento al lavoratore videoterminista del diritto ad un'interruzione mediante pause ovvero cambiamento di attività	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 175 D.Lgs. 81/2008	art. 179 c. 1 lett. a D.Lgs. 81/2008
- Omessa analisi dei posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 174 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008	art. 179 c. 1 lett. b D.Lgs. 81/2008



TITOLO VIII - SOSTANZE PERICOLOSE

CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>Nella valutazione dei rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa o incompleta determinazione preliminare dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione gli aspetti indicati nell'art. 223 c. 1 lettere da a) a g) D.Lgs. 81/2008 - Omessa indicazione delle misure generali e, ove applicabili delle misure specifiche adottate. - Omessa inserimento, nella valutazione, delle attività per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche - nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, omessa valutazione dei rischi in base al rischio che comporta la combinazione di tutti quegli agenti chimici 	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 223 c.1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono o meno pericolosi per la salute dei lavoratori - Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, omessa riduzione del rischio mediante le misure indicate dall'art. 225 c. 1 lettere da a) a d) D.Lgs. 81/2008 - Omessa misurazione, alle condizioni previste dalla legge, degli agenti che possono presentare un rischio per la salute - In caso di superamento di un valore limite di esposizione, omessa identificazione e rimozione delle cause e Omessa adozione immediata di misure appropriate - Omessa allegazione dei risultati delle misurazioni (di cui occorre tenere conto per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi) ai documenti di valutazione dei rischi e notifica degli stessi agli RLS. - Omessa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni; in particolare prevenzione della presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili e adozione delle necessarie misure (previste dalla legge) ove ciò non sia possibile - Omessa predisposizione di attrezzature di lavoro e adozione di sistemi di protezione collettiva e individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, in particolare riguardo all'uso di tali mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive - Omessa adozione di misure per il controllo di impianti, apparecchi e macchinari - Omessa informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause e delle misure adottate e tempestiva comunicazione di ciò all'organo di vigilanza 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 225 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - In caso di produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi, omessa adozione di misure atte ad evitare l'esposizione dei lavoratori, facendo sì che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi solo nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema - Omessa richiesta di autorizzazione ministeriale in caso di svolgimento di attività a fini di ricerca e sperimentazione, di attività volte a eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, nonché in caso di produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi - Produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici e delle attività indicate all'allegato XL D.Lgs. 81/08 senza disporre di deroga ai sensi del comma 3 dell'art. 228 D.Lgs. 81/2008 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 228 c. 1, 3, 4, 5 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008

- Omessa adozione di tutte le necessarie procedure di intervento per la protezione dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 226 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Quando la sorveglianza sanitaria evidenzia, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite: - omessa revisione della valutazione dei rischi e, tenendo conto del parere del medico competente, delle misure - omessa visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito una esposizione simile	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 229 c. 7 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Nella valutazione dei rischi, Omessa determinazione preliminare dell'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione gli aspetti indicati nell'art. 223 c.1 lettere da a) a g) D.Lgs. 81/08	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 223 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Omessa, inadeguata e/o insufficiente informazione e formazione dei lavoratori, costituita da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali (con il supporto di informazioni scritte), a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio, e loro aggiornamento su: - dati inerenti alla valutazione del rischio e a ogni loro eventuale cambiamento; - identità degli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, rischi per la sicurezza e la salute, i valori limite di esposizione professionale agli agenti e altre disposizioni normative relative ai medesimi; - precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere a fini di protezione propria e degli altri lavoratori sul luogo di lavoro; - accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore. Omessa identificazione del contenuto dei contenitori e delle condutture per gli agenti chimici pericolosi, e degli eventuali rischi connessi, mediante idonea e chiara segnaletica di sicurezza secondo quanto disposto dal titolo V D.Lgs. 81/08	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 227 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3. L'omissione riguarda i seguenti casi: - prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; - periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con indicazione al lavoratore, da parte del medico competente, delle eventuali prescrizioni mediche da osservare - Omesso monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico e informazione al lavoratore interessato, con allegazione dei risultati al documento di valutazione dei rischi e loro comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori - Omessa adozione, su conforme parere del medico competente, di misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, compresa quella dell'allontanamento del lavoratore	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art.229 c. 1, 2, 3, 5 D.Lgs.81/2008	art. 262 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008

<ul style="list-style-type: none"> - Omessa eliminazione o riduzione del rischio mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono o meno pericolosi per la salute dei lavoratori - Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, Omessa riduzione del rischio mediante le misure indicate dall'art. 225 c. 1 lettere da a) a d) D.Lgs. 81/08 - Omessa misurazione, alle condizioni previste dalla legge, degli agenti che possono presentare un rischio per la salute - In caso di superamento di un valore limite di esposizione, omessa identificazione e rimozione delle cause e adozione immediata di misure appropriate - Omessa allegazione dei risultati delle misurazioni (di cui occorre tenere conto per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi) ai documenti di valutazione dei rischi e notifica degli stessi agli RLS - Omessa adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni; in particolare omessa prevenzione della presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili e adozione delle necessarie misure (previste dalla legge) ove ciò non sia possibile - Omessa predisposizione di attrezzature di lavoro e adozione di sistemi di protezione collettiva e individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, in particolare riguardo all'uso di tali mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive - Omessa adozione di misure per il controllo di impianti, apparecchi e macchinari - Omessa informazione ai lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione, delle cause e delle misure adottate e tempestiva comunicazione di ciò all'organo di vigilanza 	Preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 225 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa vigilanza sulla corretta applicazione delle procedure di intervento per la protezione dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici sul luogo di lavoro 	Preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 226 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - In caso di produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi, Omessa adozione di misure atte ad evitare l'esposizione dei lavoratori, facendo sì che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi solo nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema - [Omessa Richiesta di autorizzazione ministeriale in caso di svolgimento di attività a fini di ricerca e sperimentazione, di attività volte a eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti, nonché in caso di produzione di agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi] - Produzione, lavorazione e impiego degli agenti chimici e delle attività indicate all'allegato XL D.Lgs. 81/2008, senza la deroga di cui ai sensi del comma 3 dell'art. 228 D.Lgs. 81/2008 	Preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 228 c.1, 3, 4, 5 D.Lgs.81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi per la salute classificati come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3: - prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; - periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria; - all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, con indicazione al lavoratore, da parte del medico competente, delle eventuali prescrizioni mediche da osservare 	Preposto [se incaricato con delega di funzioni di cui all'art. 16]	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 800	art. 229 c.1, 2, 3, 5 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008

- Omissione del monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico e informazione al lavoratore interessato, con allegazione dei risultati al documento di valutazione dei rischi e loro comunicazione ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori - Omessa adozione, su conforme parere del medico competente, di misure preventive e protettive particolari per singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati, compresa quella dell'allontanamento del lavoratore				
- Omissione del monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un valore limite biologico - Nel caso la sorveglianza sanitaria evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute o il superamento di un valore limite biologico, omessa informazione individuale ai lavoratori interessati e al datore di lavoro	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500	art. 229 c.3, primo periodo, e c. 6 D.Lgs. 81/2008	art. 264 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e relative informazioni al lavoratore interessato ai sensi dell'art. 25 c. 1 lett. g) ed h) D.Lgs. 81/2008	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500	art. 230 D.Lgs. 81/2008	art. 264 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008



CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa eliminazione o riduzione dell'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro, in particolare attraverso la sostituzione degli stessi, se tecnicamente possibile; produzione o utilizzazione in sistema chiuso; massima riduzione possibile del livello di esposizione dei lavoratori	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 235 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione delle misure preventive e protettive a seguito della valutazione del rischio	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 236 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 237 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa messa a disposizione dei lavoratori di servizi igienici appropriati - Omessa consegna ai lavoratori di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili - Omessa custodia in luoghi determinati, controllo, pulizia dopo ogni utilizzazione e riparazione o sostituzione dei DPI	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 238 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Omessa formazione ai lavoratori su: - agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi rischi supplementari dovuti al fumo); - precauzioni da adottare per evitare l'esposizione; - misure igieniche da osservare; - necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e DPI e loro corretto impiego; - modalità di prevenzione del verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 239 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
In caso di esposizione anomala dei lavoratori per eventi non prevedibili o incidenti: - Omessa adozione tempestiva di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento; - Omessa informazione dei lavoratori e del RLS; - omesso abbandono immediato dell'area interessata di tutti i soggetti	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 240 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008

<p>Nell'ipotesi di operazioni lavorative particolari (ad esempio manutenzione) per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, previa consultazione del RLS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omissione disposizione che solo tali lavoratori hanno accesso alle aree, provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione con appositi contrassegni; - Omessa consegna ai lavoratori adibiti alle indicate operazioni di speciali indumenti e DPI - Omessa riduzione della presenza dei lavoratori in tali aree al tempo strettamente necessario 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 241 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omissione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute - Omessa adozione, su conforme parere del medico competente, di misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici effettuati - A seguito dell'informazione da parte del medico competente dell'esistenza di una anomalia imputabile all'esposizione, omessa misurazione, ove sia tecnicamente possibile, della concentrazione dell'agente nell'aria per verificare l'efficacia delle misure adottate 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 242 c. 1, 2 e 5 lett. b) D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa informazione e istruzioni ai lavoratori su : <ul style="list-style-type: none"> - agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi rischi supplementari dovuti al fumo); - precauzioni da adottare per evitare l'esposizione; - misure igieniche da osservare; - necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e DPI e loro corretto impiego; - modalità di prevenzione del verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze - Ommissione di una etichettatura leggibile e comprensibile di impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni - Contrassegni utilizzati e delle altre indicazioni non conformi ai D.Lgs. 52/97 e 65/03 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 239 c.1 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008
In caso di esposizione anomala dei lavoratori, omessa comunicazione all'organo di vigilanza delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 240 c.3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa comunicazione ai lavoratori, su richiesta, delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e, tramite il medico competente, dei dati della cartella sanitaria - Omesso invio all'ISPESL, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato con le annotazioni contenute nel registro degli esposti e consegna di una copia al lavoratore - In caso di cessazione dell'attività dell'azienda, omessa consegna del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL - Omessa conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e delle cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto [dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutage] 	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000	art. 243 c. 3, 4, 5, 6 e 8 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett.d) D.Lgs. 81/2008
Eliminazione o riduzione dell'utilizzazione degli agenti cancerogeni o mutageni sui luoghi di lavoro, in particolare attraverso la sostituzione degli stessi, se tecnicamente possibile; produzione o utilizzazione in sistema chiuso; massima riduzione possibile del livello di esposizione dei lavoratori	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 235 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Attuazione delle misure preventive e protettive a seguito della valutazione del rischio	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 236 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
Adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 237 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008

<ul style="list-style-type: none"> - Omessa omessa messa a disposizione dei lavoratori di servizi igienici appropriati - Dotazione ai lavoratori di idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili - Custodia in luoghi determinati, controllo, pulitura dopo ogni utilizzazione e riparazione o sostituzione dei DPI 	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 238 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<p>In caso di esposizione anomala dei lavoratori per eventi non prevedibili o incidenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - adozione tempestiva di misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento; - informazione dei lavoratori e del RLS; - abbandono immediato dell'area interessata di tutti i soggetti 	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 240 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<p>Nell'ipotesi di operazioni lavorative particolari (ad esempio manutenzione) per le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, previa consultazione del RLS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disposizione che solo tali lavoratori hanno accesso alle aree, provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione con appositi contrassegni; - Omessa omessa consegna ai lavoratori adibiti alle indicate operazioni di speciali indumenti e DPI - riduzione della presenza dei lavoratori in tali aree al tempo strettamente necessario 	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 241 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori per i quali la valutazione del rischio ha evidenziato un rischio per la salute - Adozione, su conforme parere del medico competente, di misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici effettuati 	preposto	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400 a € 1.200	art. 242 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Ommissione dell'informazione e delle istruzioni ai lavoratori su: - agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, loro dislocazione, rischi per la salute connessi al loro impiego (compresi rischi supplementari dovuti al fumo); - precauzioni da adottare per evitare l'esposizione; - misure igieniche da osservare; - l'obbligo di indossare e impiegare indumenti di lavoro protettivi e DPI e loro corretto impiego; - modalità di prevenzione del verificarsi di incidenti e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze - l'etichettatura, che deve essere leggibile e comprensibile, di impianti, contenitori, imballaggi contenenti agenti cancerogeni agenti cancerogeni o mutageni - i contrassegni utilizzati e delle altre indicazioni ai D.Lgs. 52/97 e 65/03 	preposto	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 800	art. 239 c. 1 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 263 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa informazione al datore di lavoro nel caso gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, una anomalia imputabile a tale esposizione medico competente 	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1000 a € 4500	art. 242 c. 4 D.Lgs. 81/2008	art. 264 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> Istituzione e aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio 	Medico Competente	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200 a € 800	art. 243 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 264 c. 1 lett.b) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> Permanenza, anziché abbandono immediato, dell'area interessata da un evento non prevedibile o un incidente che può comportare un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni 	Lavoratore	arresto fino a 15 giorni o ammenda da € 100 a € 400	art. 240 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 265 c. 1 D.Lgs. 81/2008



CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa notifica all'organo di vigilanza, con descrizione dei contenuti minimi previsti dalla legge - Omessa nuova notifica a fronte di una modifica delle condizioni di lavoro che possa comportare un aumento significativo dell'esposizione ad amianto	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 250, c.1, 2 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure tecniche, organizzative e procedurali	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 251 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa misurazione periodica della concentrazione di fibre d'amianto nell'aria e indicazione dei risultati nel documento di valutazione dei rischi	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 253 c.1 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione di misure affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite - Omessa adozione di misure specifiche (seguite da nuova determinazione della concentrazione nell'aria) in caso di superamento dei valori limite di esposizione - Nel caso l'esposizione non possa essere ridotta con altri mezzi, omesso utilizzo di un particolare DPI con assicurazione dei periodi di riposo necessari	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 254 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
In caso di operazioni lavorative particolari: - omessa consegna ai lavoratori di speciali DPI e altri mezzi individuali di protezione; - omessa affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione; - omessa adozione di misure per impedire la dispersione della polvere fuori dai locali o luoghi di lavoro; - omessa consultazione dei lavoratori o degli RSL sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 255 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Effettuazione dei lavori di demolizione o rimozione dell'amianto solo da parte di imprese NON rispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 c. 4 D.Lgs. 22/97 - Omessa predisposizione di un piano di lavoro (contenente le informazioni di cui all'art. 256 c. 4 D.Lgs. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione) prima dell'inizio dei lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 256 c.1, 2, 3 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione ai lavoratori e ai loro rappresentanti sui: - rischi derivanti dall'esposizione; - specifiche norme igieniche da osservare; - modalità di pulitura e uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione; - misure precauzionali per ridurre al minimo l'esposizione - l'esistenza del valore limite di esposizione e la necessità del monitoraggio ambientale In caso di superamento dei valori limite di esposizione, informazione dei lavoratori e degli RLS e consultazione di questi ultimi sulle misure da adottare	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 257 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri d'amianto, ad intervalli regolari - Omessa adibizione ai lavori di rimozione, smaltimento e bonifica solo dei lavoratori che abbiano frequentato i corsi di cui all'art. 10 c. 2 lett. h) L. n. 257/1992	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 258 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omesso controllo sanitario sui lavoratori diretto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro - Omessa visita medica, ai lavoratori iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro - Ommissione degli accertamenti sanitari aventi ad oggetto almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale e in particolare del torace nonché esami della funzione respiratoria	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 259 c. 1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa iscrizione dei lavoratori nel registro di esposizione	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 260 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzioni, adozione, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, di ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 248 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa adozione di misure affinché i luoghi di lavoro ove vi è il rischio di esposizione ad amianto siano delimitati e contrassegnati da cartelli, ad accesso limitato e oggetto del divieto di fumare - Omessa predisposizione di aree speciali nelle quali i lavoratori possono mangiare e bere senza rischio di contaminazione - Omessa consegna di adeguati indumenti di lavoro o DPI - Omessa adozione di misure affinché gli indumenti di lavoro o protettivi, che devono rimanere all'interno dell'impresa (salvo le eccezioni previste dalla legge) siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti civili - Impianti sanitari inadeguati - Omessa custodia in appositi locali, pulizia, controllo e sostituzione dell'equipaggiamento protettivo 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 252 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
Omissione di provvedimenti affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica all'organo di vigilanza	datore di lavoro dirigente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 3.000	art. 250 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omesso invio di copia del piano di lavoro all'organo di vigilanza almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori - Omissione di provvedimenti affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione relativa al piano di lavoro 	datore di lavoro dirigente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 3.000	art. 256 c. 5 e 7 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. c) D.Lgs. 81/2008
- Omessa effettuazione campionamenti previa consultazione dei lavoratori o dei loro RLS	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000	art. 253 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omesso invio agli organi di vigilanza e all'ISPESL, su richiesta, di copia del registro di esposizione - In caso di cessazione del rapporto di lavoro, omessa trasmissione all'ISPESL della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato con le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione 	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000	art. 260 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 262 c. 1 lett. d) D.Lgs. 81/2008



TITOLO omesso - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Per le attività che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4, Omessa comunicazione all'organo di vigilanza (almeno 30 gg. prima dell'inizio delle lavorazioni) di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nome, indirizzo dell'azienda e titolare; - documento di valutazione del rischio - Invio di nuova comunicazione in caso di variazioni significative del rischio 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 269 c.1, 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Utilizzo in caso di omessa Autorizzazione del Ministero della Sanità in caso di utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa informazione al Ministero di ogni nuovo agente utilizzato del gruppo 4 nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente di tale gruppo 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 270 c.1 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa applicazione dei principi di buona prassi microbiologica e omessa adozione delle misure protettive e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 271 c.2 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici in tutte le attività per le quali il documento di valutazione evidenzia rischi per la salute. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa astensione dall'utilizzare agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consenta; - Omessa limitazione al minimo dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; - Omessa progettazione adeguata dei processi lavorativi; - Omessa adozione delle misure collettive ovvero individuali di protezione, se non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; - Omessa adozione delle misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; - Omesso uso del segnale di rischio biologico (All. omesso LV D.Lgs. 81/08), e di altri segnali di avvertimento appropriati; - Omessa elaborazione di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; - Omessa definizione delle procedure di emergenza per affrontare incidenti; - Omessa verifica, se necessario o tecnicamente realizzabile, della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario; - Omessa predisposizione dei mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; - Omissione di procedure concordate per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 272 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Nel caso in cui la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa messa a disposizione dei lavoratori di servizi sanitari adeguati; - Omessa dotazione ai lavoratori di indumenti protettivi o altri indumenti idonei; - omesso controllo, disinfezione, pulizia, riparazione o sostituzione dei DPI; - Omessa conservazione degli indumenti contaminati in luogo separato dagli altri indumenti 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 273 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Nelle strutture sanitarie e veterinarie, in relazione alla valutazione della possibile presenza - e degli eventuali rischi collegati - di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e residui, omessa definizione e omessa applicazione di procedure per la manipolazione, decontaminazione ed eliminazione senza rischi per l'operatore e la comunità, dei materiali e dei rifiuti contaminati</p> <p>- Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o 4, omissione delle misure di contenimento per la riduzione al minimo del rischio di infezione di cui all'allegato omesso LVII D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 274 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Omissione di misure specifiche per i lavoratori e gli stabulari	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 275 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione, nei processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, delle misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato omesso LVIII D.Lgs. 81/08 - Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute, omessa adozione di misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 276 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
In caso di incidenti che possono provocare la dispersione di un agente appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, omessa o intempestiva informazione all'organo di vigilanza, ai lavoratori e al RLS sull'evento, sulle cause che lo hanno determinato e sulle misure che si intende adottare o già adottate per rimediare alla situazione	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 277 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- A seguito della valutazione del rischio che evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, omessa informazione, formazione ed istruzione dei lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, riguardo a: - rischi per la salute dovuti ad agenti biologici utilizzati; - precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; - misure igieniche da osservare; - funzione degli indumenti da lavoro, protettivi e dei DPI e loro corretto utilizzo; - procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; - modalità di prevenzione degli infortuni e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze - Apposizione nel luogo di lavoro in posizione visibile di cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 278 c. 1, 2 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Nonostante il parere del medico, omessa adozione di misure protettive particolari per i lavoratori per i quali si richiedono, anche per motivi sanitari individuali, misure speciali di protezione, tra cui: - messa a disposizione di vaccini efficaci; - allontanamento temporaneo	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 279 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa iscrizione dei lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti dei gruppi 3 o 4 in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale - Omessa istituzione, aggiornamento del registro degli esposti e tenuta tramite il medico competente. - Omessa assicurazione dell'accesso al registro a RSP e RLS	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 280 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa consegna di copia del registro degli esposti agli organismi competenti, comunicando le variazioni intervenute - Omessa comunicazione agli organi competenti della cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori indicati nel registro degli esposti e consegna delle relative cartelle sanitarie e di rischio - Omessa consegna agli organi competenti, in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, di copia del registro degli esposti e delle cartelle sanitarie - Omessa richiesta all'ISPESL di copia delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e di copia della cartella sanitaria in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente - Omessa comunicazione ai lavoratori interessati, tramite il medico competente, delle relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella sanitaria, e all'RLS dei dati collettivi anonimi contenuti nel registro - Omessa conservazione delle annotazioni individuali contenute nel registro degli esposti e le cartelle sanitarie e di rischio fino alla risoluzione del rapporto	datore di lavoro dirigente	sanzione amministrativa da € 3.000 a € 18.000	art. 280 c. 3 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 282 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa applicazione dei principi di buona prassi microbiologica e adozione delle misure protettive e preventive adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 271 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

<ul style="list-style-type: none"> - Omessa attuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione dei lavoratori ad agenti biologici in tutte le attività per le quali il documento di valutazione evidenzia rischi per la salute. In particolare: - Omessa astensione dall'utilizzare agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consenta; - Omessa limitazione al minimo dei lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici; - Omessa progettazione adeguata dei processi lavorativi; - Omessa adozione delle misure collettive ovvero individuali di protezione, se non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione; - Omessa adozione delle misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; - Omessa uso del segnale di rischio biologico (All. omesso LV D.Lgs. 81/2008), e di altri segnali di avvertimento appropriati; - Omessa elaborazione di idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale; - Omessa definizione delle procedure di emergenza per affrontare incidenti; - Omessa verifica, se necessario o tecnicamente realizzabile, della presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario; - Omessa predisposizione dei mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi; - Ommissione delle procedure concordate per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 272 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Nel caso in cui la valutazione evidenzia rischi per la salute dei lavoratori:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Omessa a disposizione dei ai lavoratori di servizi sanitari adeguati; - Omessa dotazione ai lavoratori di indumenti protettivi o altri indumenti idonei; - omissione di controllo, disinfezione, pulizia, riparazione o sostituzione dei DPI; - conservazione degli indumenti contaminati in luogo non separato dagli altri indumenti 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 273 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Nelle strutture sanitarie e veterinarie, in relazione alla valutazione della possibile presenza - e degli eventuali rischi collegati - di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e residui, omessa definizione e omessa applicazione di procedure per la manipolazione, decontaminazione ed eliminazione senza rischi per l'operatore e la comunità, dei materiali e dei rifiuti contaminati - Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti o animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o 4, omessa adozione misure di contenimento per la riduzione al minimo del rischio di infezione di cui all'allegato omesso LVII D.Lgs. 81/2008 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 274 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa adozione di misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 275 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa adozione, nei processi industriali che comportano l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, delle misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato omesso LVIII D.Lgs. 81/2008 - Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute, omessa adozione di misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 276 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008

<p>- A seguito della valutazione del rischio che evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, Omessa informazione ed istruzione dei lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, riguardo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rischi per la salute dovuti ad agenti biologici utilizzati; - precauzioni da prendere per evitare l'esposizione; - misure igieniche da osservare; - funzione degli indumenti da lavoro, protettivi e dei DPI e loro corretto utilizzo; - procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4; - modalità di prevenzione degli infortuni e misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze - Omessa apposizione nel luogo di lavoro in posizione visibile di cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 278 c. 1 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omissione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Su conforme parere del medico, adozione di misure protettive particolari per i lavoratori per i quali si richiedono, anche per motivi sanitari individuali, misure speciali di protezione, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione di vaccini efficaci - allontanamento temporaneo 	preposto	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 279 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 283 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa informazione del datore di lavoro, qualora gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato l'esistenza di anomalia imputabile all'esposizione nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente</p>	Medico Competente	arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 279 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 284 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa immediata segnalazione di infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici</p>	Lavoratore	arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150 a € 600	art. 277 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 285 c. 1 lett.a) D.Lgs. 81/2008
<p>In caso di incidenti che possono provocare la dispersione di un agente appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, omesso abbandono immediato della zona interessata</p>	Lavoratore	arresto fino a 15 giorni o ammenda da € 103 a € 309	art. 277 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 285 c. 1 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>Nelle aree in cui c'è rischio di esposizione, assunzione di cibi e bevande, fumo, conservazione di cibi, uso di pipette a bocca e applicazione di cosmetici</p>	Chiunque	sanzione amministrativa da € 100 a € 500	art. 273 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 286 c. 1 D.Lgs. 81/2008



TITOLO VIII - AGENTI FISICI

(il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi da agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato nell'ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia - Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi da agenti fisici ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria 	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 181 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>Superamento dei valori limite di esposizione previsti dal decreto.</p> <p>Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della legge, i valori limite di esposizione risultino superati, adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, omessa individuazione delle cause del superamento di tali valori e adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 182 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa informazione e formazione ai lavoratori esposti agli agenti fisici e agli RLS, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle misure adottate - all'entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute - alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa - alle procedure di lavoro sicure - all'uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 184 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008



CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<p>- Omessa programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi da agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato nell'ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia</p> <p>- Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi da agenti fisici ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 181 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione gli aspetti elencati nelle lettere da a) a l) del comma 1 dell'art. 190 D.Lgs. 81/2008</p> <p>- Omessa individuazione, con la valutazione di cui sopra che deve essere documentata, delle misure di prevenzione e protezione necessarie</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 190 c. 1 e 5 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>Superamento dei valori limite di esposizione previsti dal decreto.</p> <p>Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della legge, i valori limite di esposizione risultino superati, omessa adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuazione delle cause del superamento di tali valori e adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 182 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa informazione e formazione ai lavoratori esposti agli agenti fisici e agli RLS, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alle misure adottate - all'entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute - alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa - alle procedure di lavoro sicure - all'uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 184 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici</p> <p>- Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa misurazione dei livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, da riportare nel documento di valutazione dei rischi, qualora a seguito della valutazione dei rischi possa fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possano essere superati</p> <p>- Inadeguatezza dei metodi e delle strumentazioni utilizzate rispetto alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 190 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Qualora a seguito della valutazione dei rischi risulti che i valori inferiori di azione sono superati, omessa elaborazione e applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 192 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa consegna di dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni del titolo III, capo II, D.Lgs. 81/2008, nei casi in cui i rischi da rumore non siano evitabili con le necessarie misure di prevenzione e protezione, alle condizioni previste dall'art. 193 c. 1 lettere da a) a d) del medesimo decreto</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 193 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Omessa informazione e formazione, ai lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione, in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 195 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria e rispetto delle altre condizioni previste dalla legge per la fruizione delle deroghe all'uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 197 c. 3 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omessa tenuta della cartella sanitaria su cui vanno riportati i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti dal D.Lgs. 81/2008, comunicati dal datore di lavoro al medico competente tramite il SPP	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 186 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008



CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi da agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato nell'ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia - Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi da agenti fisici ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 181 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
Superamento dei valori limite di esposizione previsti dal decreto. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della legge, i valori limite di esposizione risultino superati, omessa adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuazione delle cause del superamento di tali valori e adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 182 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
Omessa informazione e formazione ai lavoratori esposti agli agenti fisici e agli RLS, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: - alle misure adottate - all'entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute - alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa - alle procedure di lavoro sicure - all'uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 184 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- Omessa valutazione e, quando necessario, misurazione dei livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono sottoposti, secondo le modalità di cui all'art. 202 D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro, indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 202 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- In base alla valutazione dei rischi, quando siano superati i valori di azione, omessa elaborazione e applicazione di un programma di misure tecniche o organizzative, considerando in particolare gli aspetti previsti dall'art. 203 c. 1 lettere da a) a i) - Se, nonostante l'adozione delle misure, il valore limite di esposizione è stato superato, omessa adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individuazione delle cause del superamento e adattamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 203 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria e rispetto delle altre condizioni previste dalla legge per la fruizione delle deroghe di cui all'art. 205 D.Lgs. 81/2008	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 205 c. 4 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omessa tenuta della cartella sanitaria su cui vanno riportati i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti dal D.Lgs. 81/2008, comunicati dal datore di lavoro al medico competente tramite il SPP	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 186 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008



CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTRROMAGNETICI

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Omessa programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi da agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato nell'ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia - Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi da agenti fisici ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 181 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
Superamento dei valori limite di esposizione previsti dal decreto. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della legge, i valori limite di esposizione risultino superati, omessa adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuazione delle cause del superamento di tali valori e adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 182 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
- Omessa informazione e formazione ai lavoratori esposti agli agenti fisici e agli RLS, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: - alle misure adottate - all'entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute - alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa - alle procedure di lavoro sicure - all'uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 184 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008

<p>- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici</p> <p>- Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa valutazione e, quando necessario, misurazione o calcolo dei campi elettromagnetici cui sono esposti i lavoratori, in conformità alle norme del CENELEC e, in via transitoria (finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni), adottando le linee guida della Commissione Consultiva o, in alternativa, del CEI, tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature</p> <p>- Omessa precisazione, nel documento di valutazione dei rischi, delle misure adottate previste dal D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 209 c. 1 e 5 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>- A seguito della valutazione del livello dei campi elettromagnetici, qualora risulti il superamento dei valori di azione, omessa valutazione e, quando necessario, calcolo per verificare se i valori limite di esposizione siano stati superati</p> <p>- Nell'ambito della valutazione dei rischi, omessa valutazione con particolare attenzione degli elementi di cui alle lettere da a), a i) dell'art. 209 c. 4 D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro, indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 209 c. 2 e 4 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>Qualora a seguito della valutazione dei rischi risulti che i valori di azione sono superati, a meno che la valutazione dei valori limite di esposizione dimostri che tali valori non sono stati superati e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza, omessa elaborazione e applicazione di un programma d'azione comprendente misure tecniche e organizzative, tenendo conto in particolare degli aspetti di cui alle lettere da a) a g) del comma 1 dell'art. 210 D.Lgs. 81/2008</p>	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 210 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione (salvo nel caso in cui dalla valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici risulti che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza)</p> <p>- Omessa identificazione delle aree suindicate e limitazione del loro accesso laddove ciò sia tecnicamente possibile e vi sia il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione</p> <p>- Omessa adozione delle misure necessarie affinché i lavoratori in nessun caso siano esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i necessari provvedimenti adottati, tali valori siano superati, adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individuazione delle cause del superamento e adeguamento delle misure per evitare un nuovo superamento</p>	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 210 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008
<p>- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici</p> <p>- Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie</p>	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<p>Omessa tenuta della cartella sanitaria su cui vanno riportati i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti dal D.Lgs. 81/2008, comunicati dal datore di lavoro al medico competente tramite il SPP</p>	Medico Competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 186 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008



**CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa programmazione ed effettuazione della valutazione dei rischi da agenti fisici, con cadenza almeno quadriennale, da parte di personale qualificato nell'ambito del SPP in possesso di specifiche conoscenze in materia - Omesso aggiornamento della valutazione dei rischi da agenti fisici ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria 	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 181 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Superamento dei valori limite di esposizione previsti dal decreto. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della legge, i valori limite di esposizione risultino superati, omessa adozione di misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite, individuazione delle cause del superamento di tali valori e adeguamento delle misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 182 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa informazione e formazione ai lavoratori esposti agli agenti fisici e agli RLS, in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo: - alle misure adottate - all'entità e significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati - ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione - alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute - alle circostanze in cui i lavoratori hanno diritto alla sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa - alle procedure di lavoro sicure - all'uso corretto dei DPI e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 184 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie 	datore di lavoro dirigente	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Omessa valutazione e, quando necessario, misurazione o calcolo dei livelli delle radiazioni ottiche cui possono essere esposti i lavoratori, secondo le norme della IEC per le radiazioni laser e secondo le raccomandazioni della CIE e del CEN per le radiazioni incoerenti. In via transitoria (finché non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione Europea), adozione delle linee guida della Commissione Consultiva o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, omissione della valutazione di cui sopra tenendo conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplati da pertinenti direttive comunitarie di prodotto 	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000 a € 12.000	art. 216 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 1 D.Lgs. 81/2008
<ul style="list-style-type: none"> - Qualora la valutazione dei rischi evidenzia che i valori limite d'esposizione possono essere superati, omessa definizione e attuazione di un programma d'azione comprendente misure tecniche e/o organizzative atte ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare degli aspetti di cui alle lettere da a) a h) del comma 1 dell'art. 217 D.Lgs. 81/2008 	datore di lavoro indelegabile	arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000 a € 4.000	art. 217 c. 1 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. a) D.Lgs. 81/2008

- In base alla valutazione dei rischi, omessa indicazione con apposita segnaletica dei luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione - Omessa identificazione delle aree suindicate e limitazione del loro accesso laddove ciò sia tecnicamente possibile - Omessa adattamento delle misure di prevenzione e protezione alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio	datore di lavoro dirigente	arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.500	art. 217 c. 2 e 3 D.Lgs. 81/2008	art. 219 c. 2 lett. b) D.Lgs. 81/2008
- Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici - Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi, sulla base dell'informazione ricevuta da parte del medico competente, omesso aggiornamento della valutazione dei rischi nonché delle misure predisposte a revisione e valutazione del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie	medico competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 185 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omessa tenuta della cartella sanitaria su cui vanno riportati i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti dal D.Lgs. 81/2008, comunicati dal datore di lavoro al medico competente tramite il SPP	medico competente	arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000 a € 4.000	art. 186 D.Lgs. 81/2008	art. 220 c. 1 D.Lgs. 81/2008



TITOLO IX – PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Violazione/Imputazione	Contravventore	Sanzione	Norma violata / Norma incriminatrice	
			Obbligo - Divieto	Sanzione
- Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, omessa adozione di misure affinché sia evitata l'accensione di atmosfere esplosive e siano attenuati gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 289 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 297 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omessa adozione dei provvedimenti necessari affinché, dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo tale da permettere di svolgere il lavoro in sicurezza e sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 291 D.Lgs. 81/2008	art. 297 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omesso coordinamento dell'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specificazione, nel documento sulla protezione contro le esplosioni, dell'obiettivo, delle misure e delle modalità di attuazione di tale coordinamento	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 292 c. 2 D.Lgs. 81/2008	art. 297 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omessa ripartizione in zone, a norma dell'allegato XLIX al D.Lgs. 81/08, delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive e applicazione in tali aree delle prescrizioni minime di cui all'allegato L al medesimo decreto	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 293 c. 1 e 2 D.Lgs. 81/2008	art. 297 c. 1 D.Lgs. 81/2008
- Omissione dei necessari provvedimenti affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato omesso al D.Lgs. 81/2008 siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del D.P.R. n. 462/2001	datore di lavoro dirigente	arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000 a € 10.000	art. 296 D.Lgs. 81/2008	art. 297 c. 1 D.Lgs. 81/2008

